



Collana del Dipartimento di Storia
dell'Università degli Studi di Sassari

Nuova serie fondata da Mario Da Passano, Attilio Mastino,
Antonello Mattone, Giuseppe Meloni

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

via Sardegna 50,
00187 Roma,
telefono 06 / 42 81 84 17,
fax 06 / 42 74 79 31

Visitateci sul nostro sito Internet:
<http://www.carocci.it>

La pastorizia mediterranea

Storia e diritto (secoli XI-XX)

A cura di Antonello Mattone e Pinuccia F. Simbula



Carocci editore

In copertina: Giuseppe Pellizza da Volpedo, *Lo specchio della vita (E ciò che l'una fa, e le altre fanno)*, olio su tela, cm 132 × 291, 1895-98 (Galleria d'Arte Moderna, Torino). Su concessione della Fondazione Torino Musei. Riproduzione o duplicazione vietata con qualsiasi mezzo.



Regione Autonoma della Sardegna



Fondazione Banco di Sardegna



Banco di Sardegna S.p.A.

GRUPPO BANCARIO
Banca popolare dell'Emilia Romagna



BANCA DI SASSARI



1^a edizione, novembre 2011
© copyright 2011 by
Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari

Finito di stampare nel novembre 2011
dalla Litografia Varo (Pisa)

ISBN 978-88-430-5379-7

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.

Indice

Premessa di <i>Antonello Mattone e Pinuccia F. Simbula</i>	15
Presentazione di <i>Benedetto Meloni</i>	18
Pastorizie mediterranee: esperienze a confronto	
Le risque pastoral dans le monde méditerranéen au Moyen Âge par <i>Pierre Toubert</i>	23
<i>De iure ovium</i>: alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia di <i>Vito Piergiovanni</i>	32
Poblamiento, agricultura y ganadería en el reino nazarí de Granada por <i>Antonio Malpica Cuello</i>	41
La Mesta de Castilla: historia y cultura pastoril (siglos XIII-XIX) por <i>Pedro García Martín</i>	55
I livelli di governo nella Dogana di Foggia in età moderna di <i>John A. Marino</i>	71
La pastorizia e il problema dei pascoli in Sicilia tra età moderna e contemporanea di <i>Giuseppe Astuto</i>	78

Costruzioni del paesaggio pastorale nella Sardegna medievale e moderna di <i>Gian Giacomo Ortu</i>	94
«Solu che fera». Le vite del pastore sardo di <i>Salvatore Mannuzzu</i>	III
Consuetudini pastorali e diritti collettivi sul pascolo	
«Pro jure pali». Tutela delle colture ed esigenze del pascolo in Sicilia, fra legislazione regia e norme consuetudinarie (secoli XII-XV) di <i>Daniela Novarese</i>	119
Tracce di consuetudini pastorali negli statuti del Ponente ligure di <i>Enrico Basso</i>	133
Forme documentarie a confronto nelle concessioni di pascolo e di esenzione dai pedaggi conservate in un archivio monastico piemontese (secoli XII-XIII) di <i>Maria Gattullo</i>	154
Salta, ademprivi, cussorgie. I domini collettivi sul pascolo nella Sardegna medievale e moderna (secoli XII-XIX) di <i>Antonello Mattone</i>	170
Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo di <i>Alessandro Dani</i>	254
La disciplina del pascolo e i “danni dati” negli statuti laziali della prima età moderna di <i>Francesca Laura Sigismondi</i>	276
Cultura giuridica e vita agreste nel <i>Tractatus de pascuis</i> di Prospero Rendella (secolo XVII) di <i>Stefano Barbacetto</i>	296

Sentieri, contratti, reati

I cistercensi, l'allevamento, la soccida: uno sguardo all'Italia dei secoli XII-XIV 321
di *Rinaldo Comba*

Aspetti dello *jus pascendi* delle comunità pontificie fra amministrazione propria, "eteroamministrazione" e giurisprudenza della Sacra Rota Romana (secoli XV-XVIII) 337
di *Gabriella Santoncini*

L'abigeato nella dottrina giuridica d'età moderna 365
di *Annamaria Monti*

La *Dissertatio de abigatu* di Christian Thomasius 378
di *Marco Nicola Miletta*

Il reato di abigeato in Sardegna (secoli XIV-XIX) 396
di *Annamari Nieddu*

La disciplina dell'abigeato nell'età della codificazione 422
di *Ettore Dezza*

L'allevamento nel diritto civile dell'età moderna: il contratto di soccida e la codificazione ottocentesca 452
di *Riccardo Ferrante*

Transumanze

Allevamento stanziale e transumanza in una terra di città: Toscana (secoli XIII-XV) 463
di *Giuliano Pinto*

Pascoli, allevamenti e soccide fra Campagna romana e Lazio meridionale 474
di *Alfio Cortonesi*

«Fecerunt malgas in casina». Allevamento transumante e alpeggi nella Lombardia medievale di <i>Gabriele Archetti</i>	486
«In terra d’Abruzzi...». La pastorizia abruzzese tra profili istituzionali e spunti storico-giuridici di <i>Luca Loschiavo</i>	510
La transumanza nella Sardegna medievale: il possibile progetto per una nuova ricerca storica di <i>Franco G. R. Campus</i>	531
Alcune controversie sulla Dogana della Mena delle pecore nella seconda metà del Quattrocento di <i>Valdo D’Arienzo</i>	563
Aspetti dell’allevamento transumante nel territorio livornese fra Medioevo ed età moderna di <i>Olimpia Vaccari</i>	572
Dopo le Dogane: le transumanze peninsulari nell’Ottocento di <i>Saverio Russo</i>	588
Pascoli e tecniche dell’allevamento	
L’alpeggio nel Trentino bassomedievale (secoli XIII-XV). Prime ricerche di <i>Italo Franceschini</i>	601
Insedimenti pastorali nell’arco alpino occidentale nel Medioevo di <i>Francesco Panero</i>	621
La ganadería en el reino de Granada: transformación de una actividad económica del dominio islámico al cristiano por <i>Carmen Trillo San José</i>	629

L'allevamento in Sardegna tra età giudicale ed età aragonese 644
di *Silvio De Santis*

La pastorizia nel territorio sassarese: vocazione o costrizione? 659
di *Angelo Castellaccio*

Pastorizia e agricoltura nel Friuli in età moderna 667
di *Mauro Ambrosoli*

Giovanni Scola illuminista e il problema del pensionatico nel Veneto del Settecento 691
di *Michele Simonetto*

Il «grande affare» delle lane e il dibattito settecentesco sull'«ingentilimento» della pecora sarda 705
di *Piero Sanna*

Allevare e produrre: lane, cuoi, formaggi e carni

Allevamento e produzioni nell'Italia centro-settentrionale dell'alto Medioevo 735
di *Paola Galetti*

Nel “regno delle pecore”: cuoi, lane e formaggi nella Sardegna medievale 748
di *Pinuccia F. Simbula*

Pastos, ganadería ovina y mercado regional de la lana en el reino medieval de Valencia 781
por *Enrique Cruselles Gómez*

La produzione lattiero-casearia nell'Italia del tardo Medioevo. Formaggi sardi e siciliani 812
di *Irma Naso*

Allevamento e mercato del bestiame nella Roma del XV secolo 830
di *Ivana Ait*

Il procoio nella Campagna romana all'inizio del XVI secolo di <i>Manuel Vaquero Piñeiro</i>	847
«Lana sardesca». Qualità e usi nella Toscana tardomedievale di <i>Laura Galoppini</i>	853
Lane permesse e lane proibite nella Toscana fiorentina dei secoli XIV-XV: logiche economiche e scelte "politiche" di <i>Franco Franceschi</i>	878
Alcuni aspetti della produzione di panni di lana a Ragusa (Dubrovnik) in età moderna di <i>Stefano d'Atri</i>	890
La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo. Produzione e produttori di <i>Roberto Rossi</i>	899
Aspetti storico-giuridici della pastorizia in Piemonte: produzione casearia e normativa locale di <i>Francesco Aimerito</i>	921
Pastorizia e industria casearia in Sardegna: trasformazioni e prospettive di sviluppo	
La "rivoluzione" del pecorino romano. Modernità e tradizione nell'industria casearia sarda del primo Novecento di <i>Maria Luisa Di Felice</i>	949
I caseifici cooperativi nella Sardegna del Novecento di <i>Sandro Rujju</i>	994
L'allevamento ovino in Sardegna nell'analisi economica di Gavino Alivia di <i>Daniele Porcheddu</i>	1011
Gli usi civici in Sardegna: vincolo o risorsa? di <i>Michelina Masia</i>	1038

Le nuove frontiere della transumanza e le trasformazioni del pastoralismo di <i>Benedetto Meloni</i>	1051
Formazione e innovazione: le cause della crisi del pecorino romano di <i>Antonio Sassu</i>	1077
Il ruolo dell'assistenza tecnica regionale nella filiera lattiero-casearia sarda di <i>Massimiliano Venusti</i>	1105
La pastorizia sarda dell'ultimo secolo di <i>Giuseppe Pulina, Salvatore Pier Giacomo Rassu, Giancarlo Rossi e Paolo Brandano</i>	1111

Aspetti storico-giuridici della pastorizia in Piemonte: produzione casearia e normativa locale

di Francesco Aimerito*

I

Premessa e delimitazione del campo della ricerca

Il tema “Aspetti storico-giuridici della pastorizia in Piemonte” è assai vasto: affrontarlo nel suo complesso, seppure sommariamente, risulterebbe difficile, sia per ragioni di spazio, sia per la specifica base storiografica – piuttosto limitata¹ – alla quale sarebbe possibile fare riferimento². È sembrato perciò necessario cir-

* Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

1. Ci si intende riferire alla produzione specifica della storiografia giuridica italiana, ché, come è noto, in altri settori storiografici il tema è stato assai più ampiamente affrontato: cfr. ad esempio, per l'area subalpina, R. COMBA, A. DAL VERME, I. NASO (a cura di), *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, Rocca de' Baldi 1996, cui nel complesso si rinvia per un inquadramento generale della materia. In una prospettiva internazionale cfr. almeno AA.VV., *L'élevage et la vie pastorale dans les montagnes de l'Europe au moyen âge et à l'époque moderne*, Clermont-Ferrand 1984. La bibliografia che segue, in particolare per quanto non concerne la produzione della storiografia giuridica, è in ogni caso da considerarsi una bibliografia essenziale, da integrarsi con i riferimenti riportati nelle opere citate e, quanto ai temi della pastorizia, con quelli segnalati negli altri contributi raccolti in questo volume. Il quadro bibliografico è aggiornato al novembre 2009, data della consegna del testo per la stampa. Lo stesso vale per l'elenco delle DOP e dei Presidi di Slow Food.

2. Nell'ambito della storiografia giuridica italiana, per aspetti a vario titolo attinenti alla pastorizia in genere (in prevalenza nell'ambito di studi più vasti dedicati ai temi della proprietà fondiaria e dei contratti agrari), cfr. soprattutto M. A. BENEDETTO, *Il regime della proprietà fondiaria nel diritto consuetudinario dell'alta valle di Susa (Con appendice di documenti)*, Firenze 1953, in particolare pp. 40 ss.; EAD., *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine del periodo intermedio*, Torino 1982; C. PECORELLA, *Contratti di allevamento del bestiame nella regione piacentina nel XIII secolo*, Milano 1975 (estratto da «Studi parmensi», 16, 1975; su questo lavoro, anche in relazione alla precedente “provvisoria” del 1971, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Gli studi e l'insegnamento di Corrado Pecorella (Palermo 1930-Milano 1994)*, in C. PECORELLA, *Studi e ricerche di Storia del diritto*, Torino 1995, pp. XL-XLI); I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano 1982; M. DA PASSANO, *Legislazione e proprietà fondiaria. Il problema delle recinzioni nella Sardegna sabauda*, in AA.VV., *Quarto Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto. Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, vol. II, Firenze 1982, pp. 923-50; cfr. inoltre la bibliografia segnalata in P. FIORELLI, M. BANDINI, P. GROSSI (a cura di), *Bibliografia del diritto agrario intermedio*, vol. I, *Gli studi*, Milano 1962 (in particolare i riferimenti alle voci *pastorizia* e *pascolo* dell'indice analitico). Quanto al settore penale il riferimento è, evidentemente, soprattutto ai lavori che toccano l'abigeato, rispetto al quale pare opportuno specificamente segnalare l'approfondimento del tema che scaturisce dai contributi di E. Dezza, M. N. Miletta, A. Monti, A. Nieddu, editi in questo volume; sempre sull'abigeato, quanto ai profili lessicali, cfr. pure P. FIORELLI, *Leopoldina quinque linguarum*, in ID., *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 454-5 (edito anche in G. DIURNI, P. MARI, F. TREGGIARI, a cura di, *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, vol. I, Spoleto 2008, pp. 431-3).

coscrivere l'ambito della trattazione a un aspetto specifico della pastorizia: quello della produzione casearia.

In quest'ambito si è poi deciso di soffermarsi sulle fonti del diritto di natura cosiddetta "legislativa"; fra esse, sono state scelte quelle di origine locale, e, in particolare, gli statuti, i bandi politici, i bandi campestri, che, in Piemonte, rappresentano senza dubbio – anche solo in considerazione del dato meramente quantitativo – le fonti normative aventi il maggior grado di attinenza ai temi della pastorizia praticamente senza soluzione di continuità dagli inizi del basso Medioevo sino a tutta la prima metà del XIX secolo³. È stato così possibile inserire l'argomento assegnato – in gran parte, come si è accennato, ancora "vergine" – in un quadro di cognizioni storiografiche – quello sulle fonti del diritto locale di natura legislativa – che si presenta oggi invece come particolarmente sviluppato: «un tema classico [...] terreno di ricerca privilegiato per tradizione»⁴ sia in generale⁵ sia con riferimento specifico all'a-

3. Circa il termine finale della stagione di vigenza delle fonti normative prodotte dalle Comunità locali negli Stati sabaudi cfr. per tutti I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, pp. 133-5 e 220-3.

4. A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in ID., *Scritti (1968-2002)*, vol. I, Napoli 2002, p. 439 (già edito in AA.VV., *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa. Atti del Convegno, Varenna 12-15 giugno 1979*, Milano 1980, pp. 307-28).

5. Nel complesso dell'amplessima produzione disponibile ci si limita in questa sede a segnalare, fra i lavori di carattere generale meno risalenti, i seguenti e quelli più specificamente individuati nelle note 7-8 e 18-24, rinviando per il resto – e in particolare per gli studi incentrati su specifiche aree territoriali – alla bibliografia in tali opere segnalata: M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; AA.VV., *Diritto comune e diritti locali*, cit., p. 305; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 59-65; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1998⁸, pp. 91-109, 163-73, 198-215; ID., *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'Età Moderna*, Roma 1999, pp. 363-93; ID., *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2003², pp. 175-93; U. SANTARELLI, *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 62, 1989, pp. 417-28; ID., *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale*, in AA.VV., *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Torino 19-21 novembre 1998*, Roma 2001, pp. 337-50; AA.VV., *Statuti e ricerca storica. Atti del convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988*, Ferentino 1991; G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991; C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di potestas condendi statuta*, ivi, pp. 319-43 (edito anche in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 115-38); EAD., *Note introduttive*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, cit., pp. VII-XLIII; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 487-90 e 515-9; ID., *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna 2005, pp. 49-60; AA.VV., *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993*, «Archivio storico ticinese», 32, 1995; P. GROSSI, *Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 78, 2005, pp. 31-52; ID., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2008⁶, pp. 223-35; M. ASCHERI, *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 69, 1996, pp. 95-113; ID., *Le città-Stato*, Bologna 2006, pp. 53 ss. e 77-81; ID., *Introduzione storica al diritto medievale*, Torino 2007, pp. 178-92; ID., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008², pp. 53-63; V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in AA.VV., *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988*, Genova 1989, pp. 81-98; ID., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Gli Statuti dei Comuni e delle Corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 1995, pp. 13-9; ID., *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in

rea subalpina⁶; un tema, oltre al resto, che, come è stato rilevato da tutti gli spe-

A. ROMANO (a cura di), «Colendo iustitiam et iura condendo». *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee. Atti del Convegno internazionale di studi organizzato dall'Università degli studi di Messina, Istituto di Storia del diritto e delle istituzioni, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995*, Roma 1997, pp. 619-35; G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della Raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, T-U, a cura di S. BULGARELLI, A. CASAMASSIMA, G. PIERANGELI, prefazione di A. MASULLO, Firenze 1999, pp. XI-XCVI; ID., *Le droit de l'Italie communale entre les statuts et le ius commune (XII^e-XIV^e siècles)*, in B. ANAGNOSTOU-CANAS (éd.), *Dire le droit: normes, juges, jurisconsultes*, préface de J.-L. HAROUËL, Paris 2007, pp. 136-44; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2001, pp. 415-44; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 173-7.

6. Cfr., per tutti e con la bibliografia citata, SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., pp. 7-19, 70, 132-5, 220-3; M. VIORA, *Per una bibliografia statutaria piemontese*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 51, 1978, pp. 93-121; G. S. PENE VIDARI, *Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 85, 1981, pp. 415-25; ID., *Le libertà comunali in Piemonte*, in AA.VV., *Liberté et libertés. VIII centenaire de la charte des franchises d'Aoste. Actes du colloque international d'Aoste, 20-21 septembre 1991*, Aosta 1993, pp. 151-71; ID., *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in AA.VV., *Dal dedalo statutario*, cit., pp. 261-88; ID., *Comuni ed autonomia statutaria*, in ID., *Aspetti di storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano II. Seconda edizione (a.a. 1997-98)*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 1997, pp. 9-62; ID., *Aspetti ed esempi di particolarismo locale*, ivi, pp. 101-70; ID., *Aspetti storico-giuridici*, in L. SPINA (a cura di), *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, Biella 1997, pp. 15-52; I. SOFFIETTI, *Note sui rapporti tra diritto sabauda, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 57, 1984, pp. 265-70; C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in AA.VV., *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga 18-21 ottobre 1988*, Bordighera 1990, pp. 103-34. Nell'ambito dei lavori che si concentrano su specifiche località dell'area subalpina – numerosissimi – cfr. soprattutto, fra i meno risalenti, M. A. BENEDETTO, *Introduzione*, in M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, M. A. BENEDETTO (a cura di), *Gli Statuti del consortile di Cocconato*, Torino 1965, pp. 5-48; G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Statuti del Comune di Ivrea*, vol. I, Torino 1968, pp. I-CCXII; ID., *Violazioni commerciali ed applicazione pratica del diritto statutario nei primi anni della dominazione sabauda in Ivrea (1313-1347)*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, vol. III, Torino 1970, pp. 611-30; ID., *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Statuti del Comune di Ivrea*, vol. III, Torino 1974, pp. VII-XLVIII; ID., *Aspetti del diritto successorio in Canavese nel tardo Medioevo*, «Studi Piemontesi», 4, marzo 1975, pp. 88-94; ID., *Note sulle consuetudini di Alessandria*, «Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti», 94-95, 1985-86, pp. 5-20; ID., *Consuetudini di Alessandria e ius statuendi*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 61, 1988, pp. 285-305; ID., *Le consuetudini di Alessandria (1179)*, in ID., *Aspetti di storia giuridica alessandrina. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano II (Alessandria, a.a. 1994-95)*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 1995, pp. 1-75; ID., *Carte di franchigia e carta Blandrainna*, «Bollettino storico per la Provincia di Novara», 87, 1996, pp. 265-95; ID., *Gli statuti di Alessandria. Noterelle anniversary*, «Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti», 106, 1997, pp. 37-64; ID., *Aspetti storico-giuridici*, cit.; E. GENTA (a cura di), *Corpus statutorum delle valli cuneesi*, vol. I, *Statuti e Bandi di Limone Piemonte*, Cuneo 1992; I. SOFFIETTI, *Introduzione*, in ID., *Le franchigie e gli statuti di Verrua*, Alessandria 1976, pp. 5-10; ID., *Osservazioni sulla normativa sabauda per la contea di Ventimiglia e Valle Lantosca nei secoli XIV-XVI*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 53-54, 1980-81, pp. 61-6; A. CROSETTI, *Profili di storia statutaria monregalese*, in P. CAMILLA, *Statuta Civitatis Montisregalis. MCCCXV. Riproduzione anastatica e traduzione*, Mondovì 1988, pp. XVII-XXXIII; ID., *Appunti e completazioni alla codificazione statutaria di Cavallermaggiore*, in G. CARITÀ, E. GENTA (a cura di), *Percorsi storici. Studi sulla città di Cavallermaggiore*, Cavallermaggiore 1990, pp. 349-54; ID., *Prefazione*, in R. VIOTTO (a cura di), *Statuta Fariliani. Illustrazione commento note*, Farigliano 2008, pp. VII-XV; M. ORTOLANI, *Tende 1699-1792. Destin d'une autonomie communale. Aspects juridiques de la vie communautaire dans le Comté de Nice*

cialisti del settore⁷, è tornato da qualche decennio, «dopo una lunga eclissi»⁸, ad essere oggetto di ripetute manifestazioni d'interesse.

Delimitato così il campo della ricerca, si è cercato d'individuare, attraverso un'indagine a campione condotta su testi editi di fonti normative locali⁹, le diverse manifestazioni della rilevanza giuridica assunta in tali testi dai prodotti caseari. Si è tentato, inoltre, d'identificare possibili elementi di collegamento con il diritto vigente, ponendo particolare attenzione alle località del Piemonte nelle quali i caratteri peculiari della produzione casearia risultano oggi rivestiti d'un grado particolarmente elevato di rilevanza giuridica, o in conseguenza dello specifico riconoscimento ad opera dell'ordinamento nazionale e comunitario rappresentato dalle DOP – “Denominazioni di origine protetta”¹⁰ – o in virtù di forme di tutela scaturite dall'iniziativa privata dotate d'un particolare impatto a livello economico-sociale. Quanto a queste ultime, ci si è concentrati, sia per le origini – in parte piemontesi – del fenomeno, sia per la sua rilevanza, ormai decisamente “globale”¹¹, sui “Presidi” sostenuti dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità¹².

au XVIII^{ème} siècle, prefazione de M. CARLIN, P.-L. MALAUSSÉNA, Breil-sur-Roya 1994, pp. 57-71; M. RO-SBOCH, *Le invalidità negli statuti di Torino*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 69, 1996, pp. 267-335; ID., *Invalidità e statuti medievali*. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea, Roma 2003, pp. 229-85; P. CASANA, *Gli Statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda con edizione critica del Codex statutorum loci Vernanti (1554)*, Cuneo 2000; E. MONGIANO, «*Predecessorum suorum imitando vestigia: autorità del principe e autonomie locali sotto il governo di Ludovico II*, in R. COMBA (a cura di), *Ludovico II Marchese di Saluzzo, condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475-1504)*. Atti del Convegno, Saluzzo 10-12 dicembre 2004, Cuneo 2005, pp. 79-114.

7. Cfr., fra le varie segnalazioni del fenomeno, PENE VIDARI, *Le droit de l'Italie communale*, cit., p. 142; ID., *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, «Studi Piemontesi», 25, 1996, pp. 327-43; ID., *Introduzione*, cit., pp. LV-LXXX; M. ASCHERI, *Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della Raccolta di statuti*, cit., vol. VII, s, a cura di G. PIERANGELI, S. BULGARELLI, Firenze 1993, pp. XXXI-XLIX; U. SANTARELLI, *Lo statuto “redivivo”*, in M. BANDINI, F. G. PERICOLI (a cura di), *Scritti in memoria di Dino Pieraccioni*, Firenze 1993, pp. 283-90 (edito anche in «Archivio storico italiano», 152, 1993, pp. 519-26); R. SAVELLI, *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, «Società e Storia», 83, 1999, p. 3-5.

8. A. PADOA SCHIOPPA, *Introduzione*, in AA.VV., *Statuti e ricerca storica*, cit., p. 289.

9. L'indagine è stata condotta per la massima parte sull'ampia collezione di fonti normative locali edite conservata presso la Biblioteca “Federico Patetta” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, al cui catalogo per argomento (alle voci corrispondenti alle singole località) si rinvia per l'identificazione dei testi consultati. Per esigenze di spazio, nelle note che seguono vengono esclusivamente identificati i testi che si è ritenuto opportuno citare a titolo esemplificativo. Vengono pure segnalati alcuni manoscritti che sono apparsi particolarmente significativi ai fini della ricerca.

10. In merito alle quali si rinvia, per tutti e con la bibliografia citata, a B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, London 2004; C. DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, in G. VENTURINI, G. COSCIA, M. VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione. Atti del Convegno, Alessandria 8 ottobre 2004*, Milano 2005, pp. 229-65; AA.VV., *Oltre le DOP. Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Firenze, 7 dicembre 2005, Firenze 2006; L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, Padova 2007⁴, pp. 201-10; A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino 2007, pp. 155-96.

11. Cfr. ad esempio C. PETRINI, *Slow Food. The Case for Taste*, translated by W. MC CUAIG, New York 2003. Sul punto, recentissimamente, J. MORIO, *Ces Italiens qui défendent la mode “durable” contre le synthétique*, «Le Monde», 4-5 janvier 2009, p. 17.

12. In seguito “Presidi”. Su di essi, per una visione d'insieme, cfr. C. PETRINI, *Slow Food Revolution. Da Arcigola a Terra Madre. Una nuova cultura del cibo e della vita. Conversazione con G. Pa-*

Si è per il momento invece lasciato da parte – pur senza escludere possibili approfondimenti futuri – il ben più numeroso insieme di formaggi e altri latticini della Regione Piemonte rientranti nella categoria dei PAT – “Prodotti agroalimentari tradizionali”¹³ – e ciò, in particolare, oltre che per evitare un’eccessiva dispersione delle ricerche, anche alla luce degli aspetti problematici circa l’efficacia giuridica di tale forma di riconoscimento che sono stati sin dall’inizio prospettati in dottrina¹⁴; parimenti sono stati lasciati da parte, ma anche in questo caso senza escludere futuri approfondimenti, i prodotti caseari rientranti nel pur rilevante “Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino”¹⁵.

2

**Inserimento dell’indagine entro un programma di ricerca più vasto.
“Fattore giuridico” e processo storico d’affermazione
dei caratteri tipici della produzione alimentare fra Storia del diritto
e “Diritto dell’alimentazione”: ruolo e lettura delle fonti**

L’indagine condotta s’inserisce nel quadro d’un più generale programma di ricerca concepito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”¹⁶. Tale programma, oggi in fase d’avvio, si propone di valorizzare, anche attraverso un’attività di censimento per singole zone condotto a cominciare dai territori del Piemonte orientale, il ruolo che può essere riconosciuto alle fonti giuridiche nella ricostruzione del processo storico d’affermazione dei caratteri tipici della produzione enogastronomica piemontese, anche in considerazione delle conseguenze, assai rilevanti, che tali caratteri tipici sortiscono oggi, sia in ambito giuridico-economico, sia a livello di costume.

L’ipotesi di partenza è che il dato giuridico possa rivestire, a questi effetti, una particolare importanza sotto un profilo quanto meno duplice: da una parte, in

dovani, Milano 2005, pp. 153 ss. e 214-47; cfr. inoltre, *on line*, http://www.fondazione Slow Food.it/pdf/Presidium_Vademecum_IT.pdf.

13. Cfr. l’elenco, aggiornato al 31 dicembre 2001, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 15 aprile 2002, n. 46-5823, consultabile in <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2002/23/suppo1/00000001.htm>, nel «Supplemento ordinario», n. 1, al «Bollettino ufficiale della Regione Piemonte», 23, 6 giugno 2002.

14. Cfr. per tutti L. COSTATO, *Articolo 7 e Articolo 8*, in AA.VV., *Commento al Decreto Legislativo n. 173 del 1998*, «Rivista di Diritto agrario», 1, 1998, pp. 479-89; N. BAZZANTI, *I prodotti agro-alimentari tradizionali: ipotesi di riconoscimento per la loro valorizzazione*, in AA.VV., *Oltre le DOP*, cit., pp. 87-104; L. FRANCIOSI, *La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio*, in M. D’ADDEZIO, A. GERMANÒ (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali. Atti del Convegno, Udine 24-25 novembre 2006*, Milano 2007, p. 76.

15. Cfr. l’elenco sul sito ufficiale della Provincia di Torino, <http://www.provincia.torino.it/agrimont/sapori/tipici/formaggi>.

16. Il progetto, dal titolo *Promozione e tutela della produzione enogastronomica d’eccellenza del Piemonte attraverso l’impiego delle fonti storico-giuridiche*, è cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Per un quadro d’insieme delle sue premesse mi permetto di rinviare a F. AIMERITO, *Diritto dell’alimentazione – storia (Medioevo-Età Moderna)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Aggiornamento III*, vol. I, Torino 2007, pp. 466-75.

una prospettiva di causalità, nell' avere storicamente influenzato, in misura più o meno determinante, il radicarsi di caratteri tipici della produzione locale attraverso la disciplina dei processi di produzione, trasformazione, conservazione, circolazione, distribuzione e consumo degli alimenti; dall'altra parte, anche indipendentemente dall'individuazione di possibili rapporti causa-effetto, nella persuasione che le fonti giuridiche rappresentino comunque un patrimonio ricchissimo d'informazioni sui processi d'affermazione di tali caratteri tipici (persuasione, quest'ultima, peraltro da tempo ampiamente corroborata dagli studi degli storici dell'alimentazione)¹⁷ e che esse possano pertanto essere ampiamente sfruttate per la ricostruzione di tali processi attraverso una lettura contrassegnata dall'impiego sistematico delle metodologie scientifiche specificamente proprie alla storiografia giuridica (facendo leva, oltre al resto, sull'intrinseco – seppur variabile – valore probatorio proprio di quelle fonti sul piano del diritto).

17. Sull'argomento cfr. specificamente A. M. NADA PATRONE, *Gli statuti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione nel tardo medioevo: limiti della documentazione e nuovi spunti di ricerca*, in AA.VV., *Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno, Potenza-Matera 5-8 settembre 1988*, Roma 1995, vol. I, pp. 637-47. Sulla storia dell'alimentazione in area subalpina cfr. principalmente, anche per ulteriore bibliografia, R. ALLIO, *Pane e minestra – perdrix et bécasses. Diete e menu nell'Ottocento piemontese*, «Studi piemontesi», 15, novembre 1986, pp. 359-77; A. M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino 1989; L. SOZZI, L. TERREAUX (a cura di), *L'alimentazione negli Stati sabaudi*, Genève 1989; S. SERVENTI (a cura di), *Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi*. Torino 1766, Bra 1995; R. COMBA, A. M. NADA PATRONE, I. NASO (a cura di), *La mensa del principe. Cucina e regimi alimentari nelle corti sabaude (XIII-XV secolo)*, Cuneo 1997; I. NASO, *Alla mensa del principe. I prodotti alimentari alla corte sabauda negli ultimi secoli del Medioevo*, in AA.VV., *Gli archivi per la storia dell'alimentazione*, cit., vol. II, pp. 1052-85; M. GATTULLO (a cura di), *Le confetture di Sua Maestà. Ricettario piemontese del XVIII secolo*, introduzione e glossario di S. Serventi, Bra 2002; S. SERVENTI, *Tradizioni locali e contatti con l'Oltralpe: la nascita della cucina piemontese*, in R. COMBA, S. A. BENEDETTO (a cura di), *Torino, le sue montagne, le sue campagne. Rapporti, metamorfosi, tradizioni produttive, identità (1350-1840)*, Torino 2002, pp. 361-78. Per un quadro generale in materia di storia dell'alimentazione cfr. per tutti A. CAPATTI, A. DE BERNARDI, A. VARNI (a cura di), *L'alimentazione*, Torino 1998; I. NASO, *La cultura del cibo. Alimentazione, dietetica, cucina nel basso medioevo*, Torino 1999; J.-L. FLANDRIN, M. MONTANARI (a cura di), *Storia dell'alimentazione*, Roma-Bari 2007⁴; M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma-Bari 2008⁸ e, in merito all'evoluzione della relativa storiografia, O. REDON, B. LAURIOUX, *Histoire de l'alimentation entre Moyen Âge et Temps modernes. Regards sur trente ans de recherches*, in O. REDON, L. SALLMANN, S. STEINBERG (éds.), *Le Désir et le Goût. Une autre histoire (XIII^e-XVIII^e siècles)*, Saint-Denis 2005, pp. 53-96. Per uno strumento d'aggiornamento *on line* cfr. inoltre il sito del Centro studi per la Storia dell'alimentazione e della cultura materiale Anna Maria Nada Patrone, www.centrostudicesa.org. Quanto alla tipologia delle fonti, utilissimi possono risultare i tre volumi *Gli archivi per la storia dell'alimentazione*, cit., in particolare nei contributi raccolti al vol. I, capp. 1, *La tipologia delle fonti*, e 2, *Le magistrature e le istituzioni alimentari*, ove cfr. specificamente, quanto agli Stati sabaudi, P. CAROLI, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Torino*, pp. 110-28. Più in generale, sull'«ampia messe di notizie, che gli statuti possono fornire per gli studi di storia economica e sociale», cfr. PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., p. LXXVIII, con la bibliografia citata, e, per ciò che concerne, in specie, gli statuti rurali, G. DE ROSA, *Prefazione. Gli statuti rurali come fonte storico-antropologica delle autonomie*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della Raccolta di statuti*, cit., vol. VII, pp. IX-XXX. Su potenzialità e prospettive dell'intreccio fra storia giuridica e storia sociale cfr. specificamente P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'Incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, Milano 1986. Sotto il profilo particolare del ruolo delle fonti nei rapporti fra storia giuridica e storia economica cfr. inoltre I. SOFFIETTI, *Storia giuridica e storia economica: nuove fonti giudiziarie*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 77, 2004, pp. 5-15.

In entrambi i casi (ovvero sia in quello della ricerca d'un nesso di causalità tra fattore giuridico e affermazione dei caratteri tipici dei prodotti destinati all'alimentazione, sia in quello dell'impiego delle fonti giuridiche quali strumento per l'attestazione documentaria di fenomeni legati alla produzione alimentare) v'è la persuasione che, soprattutto se effettuata con l'ausilio degli strumenti propri della storiografia giuridica e con le cautele suggerite dalla sua lezione più recente¹⁸ (ad esempio, quanto alle fonti qui specificamente prese in esame, in relazione agli aspetti di complessità del sistema risultanti dall'interazione fra "diritto generale" e "diritti particolari"¹⁹ e alla conseguente normale "incompiutezza" delle singole fonti assunte isolatamente²⁰, oppure ai noti fenomeni dell'"imitazione"²¹ e del possibile carattere tratlatizio di parte delle previsioni normative²², dei problemi legati ai loro eventuali limiti temporali di vigenza²³ e, più in generale, alle dinamiche dello *ius superveniens*²⁴, o, ancora, all'imprescindibile necessità d'una sistematica verifica documentale dell'*an* e del *quomodo* dell'applicazione effettiva del dato normativo testuale²⁵ che tenga nel debito conto, oltre al resto, la rilevanza dell'*interpretatio* dei giuristi²⁶) la lettura delle fonti giuridiche possa consentire di giungere a risultati dotati d'un particolare grado d'attendibilità. Una lettura siffatta – questa è ancora la persuasione – appare pertanto particolarmente in grado sia di giovare, anche al di là del piano più strettamente scientifico²⁷, a una cor-

18. Sulle quali si rinvia, nel complesso, al quadro ricapitolativo tracciato in PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., pp. LXVIII-LXXX. Circa la necessità, in particolare, d'un approccio alle fonti normative locali operato «con le lenti necessarie», cioè «da giuristi», appoggiandosi alla «grammatica del diritto», cfr. S. CAPRIOLI, *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in E. MENESTÒ (a cura di), *Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996)*, Spoleto 8-9 novembre 1996, Spoleto 1997, p. 68.

19. Per un quadro d'insieme cfr. specificamente AA.VV., *Diritto generale e diritti particolari*, cit.

20. «Lo statuto non è un codice attuale, che vive in modo monisticamente autonomo: esso dev'essere sempre considerato accanto alle altre fonti giuridiche medievali, in un complesso sistema di ordinamenti» (G. S. PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in R. DONDARINI, G. M. VARANINI, M. VENTICELLI, a cura di, *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Bologna 2003, p. 51). Sul punto cfr., per tutti, P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in AA.VV., *Dal dedalo statutario*, cit., pp. 129-60; PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., p. LXX; P. GROSSI, *Il periodo medievale e moderno*, in AA.VV., *Diritto generale e diritti particolari*, cit., pp. 484-90; D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica tardomedievale*, in AA.VV., *Statuti e ricerca storica*, cit., pp. 61-75.

21. Cfr. per tutti PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., p. LXXI e, nel contesto di studi incentrati su ambiti nei quali si inserisce anche l'oggetto di questo lavoro, ID., *Storia giuridica*, cit., p. 422; ID., *Aspetti storico-giuridici*, cit., p. 19.

22. Cfr., per tutti, ID., *Introduzione*, cit., pp. LX-LXXI.

23. Sull'argomento cfr. specificamente U. SANTARELLI, *Pensiero giuridico e applicazione. Gli strumenti normativi e la loro durata nell'Umbria medievale*, in MENESTÒ (a cura di), *Gli statuti comunali umbri*, cit., pp. 25-42.

24. Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 242-4.

25. PENE VIDARI, *Introduzione*, cit., pp. citt.

26. Cfr. per tutti ID., *Introduzione*, cit., p. LXXI, con la bibliografia citata.

27. Occorre a questo proposito almeno ricordare il filone di studi volto a vagliare la possibilità di riconoscere ai "beni alimentari di qualità" lo statuto di beni culturali: cfr. in proposito FRANCA-RO, *La valorizzazione del patrimonio*, cit., p. 67, con la bibliografia citata alla nota 23.

retta rappresentazione di quelle tradizioni locali rispetto alle quali s' assiste oggi, proprio in questo settore, a un forte risveglio di interesse²⁸ (che ispira poi, e particolarmente in Italia²⁹, iniziative economico-giuridiche di grandissimo rilievo³⁰), sia di dare un apporto a quei procedimenti, finalizzati all'ottenimento di particolari riconoscimenti ad opera dell'ordinamento³¹, nell'ambito dei quali, spesso, dal protratto radicarsi nel tempo e nello spazio di fenomeni produttivi determinati possono discendere conseguenze specifiche e rilevanti sul piano del diritto vigente³².

3

**Nesso di causalità diretta fra dato normativo
e caratteri della produzione casearia: scarsità di disposizioni
immediatamente attinenti al processo produttivo nelle fonti esaminate**

Un primo dato generale emerso dalla ricerca è quello della relativa scarsità, nelle fonti esaminate, di riferimenti diretti ai prodotti caseari, e ciò soprattutto in rapporto alla maggiore frequenza delle previsioni concernenti altri prodotti, quali, *in primis* (secondo una tipologia ampiamente consolidata e diffusa, e peraltro ben nota)³³, quelli derivanti dalla macellazione, dalla panificazione³⁴, dalla vinificazione³⁵, oltre che, naturalmente, dall'agricoltura in genere.

In particolare, rimane ampiamente sottratto al disposto delle previsioni normative l'ambito dei processi di produzione. Se ne può concludere che, nel noto

28. Cfr. per un esempio significativo l'*Introduzione al Manifesto sul futuro del cibo*, edita in appendice a C. PETRINI, *Buono, pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia*, Torino 2005, pp. 257-9.

29. Cfr. FRANCIOSI, *La valorizzazione del patrimonio*, cit., p. 71.

30. «Ancorché, pur avvertendone l'esistenza, non riusciamo certe volte a "scoprirlo" nelle sentenze che li riguardano, vi è un giro di miliardi di euro ogni volta che si parla di prodotti alimentari tipici» (A. GERMANÒ, intervento in D'ADDEZIO, GERMANÒ, a cura di, *La regolazione e la promozione*, cit., p. 90).

31. Su queste diverse – e ormai numerose – forme di riconoscimento (DOC, DOP, IGP, STG già AS, PAT ecc.) cfr. in sintesi, in aggiunta a quanto già segnalato alla nota 10 con specifico riferimento alle DOP, e alle note 14, 32, 153: COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., pp. 119 ss., in particolare pp. 196-210, e GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, cit., pp. 154-96.

32. Per alcuni approfondimenti specifici su questo tema cfr. ad esempio F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino 2005, pp. 41-99; N. LUCIFERO, *Il territorio: rapporto tra regole del produrre e regole del vendere*, ivi, pp. 101-34; FRANCIOSI, *La valorizzazione del patrimonio*, cit.; G. STRAMBI, *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, «Rivista di Diritto agrario», 85, aprile-giugno 2006, pp. 204-38; BAZZANTI, *I prodotti agro-alimentari*, cit.

33. Cfr. il quadro, particolarmente chiaro ed articolato, dipinto in I. NASO, *Teorie medicale e igieniche degli alimenti nell'Italia tardomedievale*, Torino 2004, pp. 11-29.

34. Per una visione d'insieme della materia cfr. V. FRANCO, A. LACONELLI, M. A. QUESADA (a cura di), *Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna. Catalogo*, Roma 1991.

35. Per la situazione piemontese cfr. specificamente E. GENTA, *La terra come radice dell'industria del vino*, in F. GIANAZZO DI PAMPARATO (a cura di), *Famiglie nobili e borghesi. Dall'arsenale a nuovi mestieri*, Torino 2002, pp. 21-47. Per un quadro d'insieme cfr. M. DA PASSANO, A. MATTONE, F. MELE, P. F. SIMBULA (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma 2000, ove, sulle fonti normative d'origine locale, cfr. E. DEZZA, *La vite e il vino nella legislazione statutaria. Note introduttive*, vol. 1, pp. 3-21; U. SANTARELLI, *La vite e il vino negli statuti della Toscana marittima*, vol. 1, pp. 23-33.

quadro generale d'un "ordine giuridico"³⁶ nel quale il legislatore si arresta, "apartato"³⁷, al limitare d'amplissimi settori della vita della società, ci si trova, anche in questo caso, in presenza d'un'attività sostanzialmente rimessa alla cosiddetta "autonomia privata", che le autorità ritengono probabilmente non sufficientemente rilevante sotto quei due profili dell'igiene pubblica³⁸ e della repressione delle frodi³⁹ che rappresentano, come si sa, i principali criteri determinativi delle iniziative della legislazione locale rilevanti nel settore degli alimenti.

Per altro verso, possono aver influito su questa sostanziale posizione di "non ingerenza" anche i margini concreti della possibilità d'un controllo sul processo produttivo, che in questo campo dovevano apparire particolarmente ristretti, sia per la diffusione capillare dei centri di produzione – sostanzialmente a livello familiare (e in più, come è stato sottolineato⁴⁰, in certe aree prettamente femminili, e dunque "domestica" in massimo grado) – sia per la frequente assenza di "passaggi esterni" nella filiera produttore-consumatore, imputabile al diffusissi-

36. GROSSI, *L'ordine giuridico*, cit.

37. ID., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 27.

38. Il tema dell'igiene pubblica, in particolare nei suoi aspetti legati alla sicurezza e al rischio alimentare (concetti per un inquadramento dei quali a livello sociologico, anche nella prospettiva dei loro sviluppi più recenti, cfr. in particolare L.-P. POULAIN, *Alimentazione, cultura e società*, Bologna 2008, pp. 75-96), è al momento al centro d'un generale risveglio d'interesse scientifico, con specifici sviluppi sia in sede storiografica sia in ambito giuridico, spesso caratterizzati da un'accentuata interdisciplinarietà. Quanto all'ambito storiografico, anche per ulteriori ragguagli bibliografici, cfr. NASO, *Teorie medicali*, cit., ricordando pure che nei giorni 21-22 novembre 2008 si è tenuto a Torino, per iniziativa dell'Università degli Studi e del Centro di studi per la Storia dell'alimentazione e della cultura materiale Anna Maria Nada Patrone, il convegno dal titolo *Alimentazione, igiene e società tra passato e presente*, i cui atti sono destinati alla pubblicazione nella *newsletter* del CORIPE Piemonte, Consortium for Research and Continuing Education in Economics. Per quanto più in generale concerne i temi dell'igiene pubblica appare doveroso segnalare, in ambito storico-giuridico, gli studi di Luigi Lacché, fra i quali: *Hygiène publique, harmonie, pratiche urbanistiche nella Francia del XIX secolo. Considerazioni intorno alla legge 13 aprile 1850 sul risanamento dei longements insalubres*, «Storia urbana», 64, 1993, pp. 111-50; *A proposito della legislazione sugli Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Scienza giuridica, industrialismo e conflitti di vicinato nella Francia del primo Ottocento*, «Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno», 23, 1994, pp. 195-246; in materia analoga cfr. pure J. THIBAUT-PAYEN, *Salubrité publique et sépulture: un exemple d'administration judiciaire au XVIII^e siècle*, ivi, 26, 1997, pp. 183-240. Su temi più specificamente ricollegabili all'alveo dell'odierna sicurezza alimentare mi permetto da ultimo di rinviare, soprattutto a fini bibliografici, al mio *Note su "sicurezza alimentare" e diritto negli Stati sabaudi fra Età moderna ed Età contemporanea*, relazione tenuta al citato convegno torinese del novembre 2008, destinata alla stampa nei relativi atti. Quanto agli studi di diritto positivo specificamente dedicati al tema della sicurezza alimentare si possono segnalare, fra gli altri e oltre ai lavori di carattere più generale citati alla nota 152, i recenti GERMANÒ, ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare*, cit.; T. BABUSCIO, *Alimenti sicuri e diritto. Analisi di problemi giuridici nei sistemi amministrativi delle autorità per la sicurezza alimentare europee e statunitensi*, Milano 2005; M. NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi. Responsabilità del produttore*, Milano 2006; M. POTO, E. ROLANDO, C. ROSSI, *La sicurezza alimentare tra Unione Europea, Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Torino 2006; M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi*, Milano 2006; L. PAOLONI (a cura di), *Alimenti, danno e responsabilità*, Milano 2008.

39. Su cui cfr. specificamente PENE VIDARI, *Violazioni commerciali ed applicazione pratica*, cit.

40. Cfr. I. NASO, *Una risorsa dell'allevamento. Aspetti tecnici e culturali della lavorazione del latte nel quattrocento*, in COMBA, DAL VERME, NASO (a cura di), *Greggi, mandrie e pastori*, cit., pp. 125-48. In merito cfr. pure M. G. MUZZARELLI, *Il Medioevo e l'età moderna*, in M. G. MUZZARELLI, F. TAROZZI, *Donne e cibo. Una relazione nella storia*, Milano 2003, pp. 55-6.

mo cosiddetto “autoconsumo”⁴¹, sia, infine, per il carattere anche itinerante dei centri di produzione, legato in notevole misura al fenomeno di alpeggi e transumanze⁴² (fenomeno in alcune località fatto oggetto di specifiche raccolte normative⁴³, e che poteva porre, oltre al resto, delicati problemi in materia di giurisdizione territoriale e trattamento giuridico dello “straniero”⁴⁴, andando così a toccare alcuni fra i gangli tradizionalmente più complessi della legislazione locale⁴⁵).

4

**Possibili rapporti di causalità indiretta
fra previsioni della legislazione locale e produzione casearia:
localizzazione dei pascoli e tipologia del bestiame**

4.1. Localizzazione dei pascoli

Alla luce di quanto s'è detto, individuare nessi di causalità diretta fra previsioni della legislazione locale e caratteri tipici della produzione casearia appare difficile.

Meno ardua può risultare l'individuazione di possibili nessi di causalità indiretta, nessi legati essenzialmente a due degli elementi che possono assumere maggiore incidenza sui caratteri della produzione casearia: la natura, qualità e dislocazione dei pascoli, con le conseguenti ricadute sui foraggi, e la tipologia (vaccina, ovina, caprina, mista) del latte impiegato.

Quanto ai pascoli, tuttavia, l'indagine sulle fonti legislative locali risulta di per sé decisamente inidonea a produrre risultati soddisfacenti, i quali presupporrebbero, oltre al resto, ricerche specifiche condotte su ciascuna località ai fini dell'individuazione dei pascoli che gli abitanti delle singole Comunità potevano sfruttare, sia sul territorio della loro giurisdizione sia su quelli di altre Comunità, e in questo le fonti legislative – che pure spesso non mancano di disposizioni in proposito – si rivelerebbero del tutto insufficienti, necessitando d'essere ampiamente integrate con altre fonti, fra le quali, per citare solo alcune delle più importanti, gli ordinati degli organi di governo⁴⁶, i contratti

41. Cfr. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*, cit., pp. 346 e 349.

42. Su cui cfr. il lavoro specifico di R. COMBA, A. DAL VERME, *Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV*, in COMBA, DAL VERME, NASO (a cura di), *Greggi, mandrie e pastori*, cit., pp. 13-31.

43. Cfr. ad esempio i casi relativi al Biellese descritti in PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 37 e 39. In varie località del Piemonte si riscontrano, in particolare nel Settecento, specifici bandi “dei pascoli”; la materia, anche ove non sussistano raccolte normative specifiche, è comunque di regola oggetto di dettagliate previsioni normative in pressoché tutte le raccolte di legislazione locale a contenuto generale.

44. Su cui cfr. specificamente G. S. PENE VIDARI, *Rappresaglia (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano 1987, pp. 403-10; ID., *Disposizioni di codici civili sul trattamento dello straniero*, in E. GENTA, G. S. PENE VIDARI, *Storia del diritto contemporaneo. Lezioni*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 2005, pp. 60-1; C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990, pp. 1-158.

45. Cfr., con riferimento alla specifica realtà del Biellese del XVIII secolo, PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., p. 37.

46. Cfr. ID., *Storia giuridica*, cit., p. 419. Per un caso specifico d'area subalpina vedasi (anche con opportune precisazioni circa la difficoltà d'inquadrare nelle odierne categorie degli atti “legislativi”

agrari⁴⁷, gli atti di lite⁴⁸ e di ricognizione di confini, i catasti, cabrei ed estimi⁴⁹ e la cartografia in genere⁵⁰, le carte d'investitura e quelle di franchigia⁵¹, i consegnamenti feudali⁵², i cartari monastici⁵³, le relazioni – per l'età moderna avanzata – degli Intendenti⁵⁴, la documentazione contabile degli organi centrali e periferici dell'amministrazione del principe⁵⁵, con l'occhio sempre at-

o "esecutivi" i provvedimenti oggetto d'indagine) M. GAJ, *Un'assegnazione di terre comuni in Ivrea all'inizio del Trecento*, «Bollettino dell'Associazione di Storia e Arte canavesana», 8, 2008, pp. 77-133.

47. Sui quali cfr. per tutti P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova 1968; ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992; ID., *L'ordine giuridico*, cit., pp. 106-8, con la bibliografia citata. Ulteriore bibliografia in FIORELLI, BANDINI, GROSSI (a cura di), *Bibliografia del diritto agrario*, cit. Quanto all'area subalpina cfr. in particolare BENEDETTO, *Il regime fondiario*, cit.

48. Cfr. PENE VIDARI, *Storia giuridica*, cit., p. 420; R. COMBA, *Sources et problèmes de l'histoire de l'élevage dans les Alpes piémontaises (XII^e-XV^e siècles)*, in AA.VV., *L'élevage et la vie pastorale*, cit., pp. 8-9. Per un esempio in tema di pascoli e alpeggi risalente alla metà del XVII secolo, con specifica menzione di prodotti caseari locali, cfr. D. ANDREWS, M. CIMA (a cura di), *Dal villaggio alla malga. Primo contributo per un'archeologia degli insediamenti storici in valle Orco (scavi a Uvera e Pian Cravere)*, Cuorgnè 1984, pp. 16-20.

49. Su questo genere di fonti in area subalpina cfr., per tutti e con la bibliografia citata, BENEDETTO, *Il regime fondiario*, cit.; PENE VIDARI, *Storia giuridica*, cit., pp. 419-20; ID., *Una famiglia canavesana contadina e popolare nel sec. XVIII. La famiglia di Antonia Maria Verna fondatrice delle Suore di carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea*, Savigliano 1978, p. 16; ID., *Capitoli e statuti del Comune di Torino nel sec. XV per la registrazione a catasto dei beni soggetti a taglia*, in ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA, *Forma urbana e architettura nella Torino barocca (dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche)*, Torino 1968, pp. 1-23 dell'estratto; I. RICCI, *Perequazione e Catasto in Piemonte nel secolo XVIII*, in C. CAROZZI, L. GAMBÌ (a cura di), *Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli*, Milano 1981, pp. 133 ss. Per alcune considerazioni generali su questo tipo di fonti e sui problemi che esse pongono allo storico del diritto cfr. P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in ID., *Il dominio e le cose*, cit., pp. 620-4; M. ASCHERI, *Le cadastre comme source de problèmes pour les juristes de droit commun: quelques aspects du XIII^e au XVI^e siècle*, in A. RIGAUDIÈRE (éd.), *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge. Colloques des 11, 12 et 13 juin 2003*, Paris 2006, pp. 91-105.

50. Sulla situazione delle terre di dominazione sabauda cfr. specificamente I. MASSABÒ RICCI, G. GENTILE, A. RAVIOLA (a cura di), *Il teatro delle terre. Cartografia sabauda tra Alpi e pianura*, Savigliano 2006.

51. Su cui, con specifico riguardo alle terre italiane di dominazione sabauda, cfr., per tutti e con la bibliografia citata, PENE VIDARI, *Carte di franchigia*, cit.; ID., *Le libertà comunali in Piemonte*, cit.; C. PECORELLA, *Lo Stato moderno di fronte alle libertà medievali: il caso della Valle d'Aosta*, in AA.VV., *Liberté et libertés*, cit., pp. 191-215 (edito pure in ID., *Studi e ricerche*, cit., pp. 597-618). Imprescindibile inoltre, su di un piano generale, il riferimento a S. MOCHI ONORY, *Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona*, Bologna 1937.

52. In materia cfr. E. GENTA, *Concessioni e consegnamenti feudali in Cavallermaggiore dal Tre al Settecento*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 75, 1976, pp. 47-64.

53. Cfr. in particolare COMBA, *Sources et problèmes*, cit., pp. 7-8.

54. E. GENTA, *Intendenti e comunità nel Piemonte settecentesco*, in AA.VV., *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, introduzione di L. MANNORI, Napoli 1997, pp. 54-6.

55. Che può contribuire, oltre al resto, a delineare i confini effettivi dell'estensione territoriale delle varie *iurisdictiones* attraverso la menzione della provenienza dei tributi, oltre che a identificare i prodotti che ne derivano (anche caseari: è il caso, ad esempio, della "fromageria" degli alpeggi di Vert e di Brosso, 1283-1301, descritto e dettagliatamente documentato in J.-G. RIVOLIN, *Uomini e terre in una signoria alpina. La castellania di Bard nel Duecento*, Aoste 2002, pp. 172 e 176). Circa l'importanza di questa documentazione per gli studi di storia dell'alimentazione cfr. per tutti NASO, *Al-*

tento al fenomeno imprescindibile e complesso degli usi civici e dei domini collettivi⁵⁶.

Ricerche di questo genere non sono prive di qualche precedente, in particolare – per restare nell'ambito dei territori sabaudi – in relazione a specifiche località della Valle d'Aosta⁵⁷, ma restano, in buona parte, ancora da effettuare.

4.2. Tipologia del bestiame

In parte più agevole può risultare interrogare le fonti legislative locali sul possibile nesso fra norme attinenti alla tipologia del bestiame allevato e specificità della produzione casearia.

Le fonti configurano, in proposito, un quadro generale ispirato – se guardiamo al Piemonte nel suo complesso – a una precisa graduazione del favore con il quale le Comunità guardano – e conseguentemente disciplinano – i diversi tipi di pastorizia: pieno favore per la pastorizia vaccina, minor favore per quella ovina, netto sfavore per quella caprina. In ambito storico-giuridico si tratta d'un

la mensa del principe, cit., e, in materia di pascolo e allevamento, COMBA, *Sources et problèmes*, cit., pp. 10-2 e ID., *Allevamento*, cit. pp. 16-7. Più in generale, su questo tipo di fonti cfr., fra i diversi studi disponibili e anche a fini bibliografici, G. S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del Comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 68, gennaio-giugno 1970, pp. 157-211; R. COMBA, *La storia economica e sociale della Provincia Granda nell'età medievale e i conti delle Castellanie tuttora esistenti. Nota in margine a una recente pubblicazione*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 64, 1971, pp. 79-82; I. NASO, *I conti della Castellania di Sommariva Perno (1314-1328)*, ivi, 75, 1976, pp. 6-46; RIVOLIN, *Uomini e terre*, cit.; E. ARIANO, *Struttura ed evoluzione delle forme di gestione del patrimonio fondiario dei Savoia-Acaia a Collegno tra la fine del Duecento e la metà del Trecento*, in R. COMBA, F. PANERO (a cura di), *Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 123, 2000, pp. 193-244; A. SALVATICO, *Crisi reali e carestie indotte. La produzione cerealicola nelle castellanie sabaude del Piemonte occidentale tra la metà del Duecento e il 1348*, Alessandria 2004.

56. Su cui cfr. per tutti E. CORTESE, *Domini collettivi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano 1964, pp. 913-27; ID. (a cura di), *La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre- 3 ottobre 1985*, Milano 1988; P. GROSSI, «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977; ID., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in ID., *Il dominio e le cose*, cit., pp. 695-748; P. G. FALASCHI (a cura di), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Camerino 1991; U. PETRONIO, *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLV, Milano 1992, pp. 931-53; ID., *Profili giuridici dell'appartenenza e della gestione delle terre di uso civico*, «Diritto e Giurisprudenza agraria e dell'Ambiente», 6, 1997, pp. 357-62; ID., *Rileggendo la legge usi civici*, «Rivista di Diritto civile», 52, settembre-ottobre 2006, pp. 615-66; E. GENTA, *Origine ed evoluzione delle proprietà collettive gravate da diritti di uso civico*, in AA.VV., *Il sistema informativo degli usi civici. 15 ottobre 1992. Atti del Convegno*, Torino 1993, pp. 17-29; A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, prefazione di D. QUAGLIONI, Bologna 2003; ID., *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di Studi sulla Proprietà collettiva», 1, 2005, pp. 61-84; A. CROSETTI, *Gli "usi civici" tra passato e presente in una dimensione europea*, «Quaderni regionali», 2006, pp. 365-79.

57. E il caso, ancorché al di fuori del campo specifico della storiografia giuridica, delle ricerche di Ezio Eméric Gerbere su Cogne (*Una comunità valdostana, i suoi pascoli ed i suoi alpeggi. Cogne tra XIII e XV secolo*, in COMBA, DAL VERME, NASO, a cura di, *Greggi, mandrie e pastori*, cit., pp. 33-41).

dato che è stato fra l'altro rilevato, circa dieci anni fa, da Gian Savino Pene Vidari con riferimento specifico al Biellese⁵⁸, e in parte già alcuni decenni prima da Maria Ada Benedetto nei suoi studi sulle Valli d'Aosta, Susa, Chisone e Vairaita⁵⁹: l'indagine condotta appare confermarlo anche in una più generale prospettiva regionale.

Il disfavore verso le capre (e spesso anche verso le pecore e i montoni, cui sono talvolta equiparati, come “bestie dannificanti” o “nocive alle campagne”, anche i suini), dovuto essenzialmente alla loro capacità di rovinare la vegetazione, oltre al resto consumando i virgulti, e – a quanto talora si diceva – rendere con il loro cattivo odore i pascoli repellenti agli altri animali, si manifesta attraverso norme fortemente limitative ovvero interdittive del loro allevamento, il cui rigore s'attenua generalmente in proporzione alla povertà delle Comunità e, spesso, mano a mano che ci si innalza sul livello del mare. Nelle zone montuose l'allevamento delle bestie minute poteva peraltro rappresentare sovente una scelta resa obbligata anche dalla morfologia del territorio e così, talora, dai divieti o limiti imposti all'allevamento di tali animali vengono esentati gli abitanti delle alture del territorio comunale⁶⁰.

Sull'allevamento delle capre si soffermano in diversa misura pressoché tutti gli statuti e bandi campestri; fra metà Seicento e metà Ottocento esso appare pure fatto oggetto, talvolta, di bandi specifici: i così detti “bandi delle capre”, o “delle capre e montoni” (ma non mancano, in alcuni luoghi, anche “bandi delle pecore”, “delle pecore forestiere”, “delle capre e delle pecore”, o ancora, giusta l'assimilazione cui si è accennato, “delle capre, pecore e bestie suine”⁶¹).

Alla luce di tali fonti, l'allevamento delle capre sembra rivestire un carattere, per così dire, di *extrema ratio*: se non mancano casi nei quali esso appare sostanzialmente “libero”, ancorché, quasi sempre, circondato da molte cautele⁶², esso risulta frequentemente o vietato⁶³ o fortemente limitato nel numero d'e-

58. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 41 e 49-50. Cfr. pure M. NEIRETTI, *Aspetti economici*, in AA.VV., *L'Alpe e la terra*, cit., pp. 63-4.

59. BENEDETTO, *Il regime fondiario*, cit., pp. 105-7.

60. Cfr., per un esempio che riprende una plurisecolare tradizione, ampiamente diffusa in tutta l'area subalpina, i *Bandi politici e campestri formati dalla civica amministrazione di Dronero*, Cuneo 1830, cap. XXIII, art. 220, che escludono dal divieto di tenere capre «li particolari possidenti beni in montagna».

61. Per una dettagliata individuazione di questo genere di bandi cfr. S. CIPOLLA, *Ricerche sul Senato di Piemonte. L'attività extragiudiziale (secolo XVIII)*, tesi del Dottorato di ricerca in Fondamenti storici ed istituzionali del diritto europeo, Università di Torino, a.a. 2005-08, tutor G. S. Pene Vidari, coordinatore I. Soffietti, *Appendice*, tab. 1, pp. 222-303.

62. Così, ad esempio, negli statuti quattrocenteschi di Murazzano, al cap. *De capris* (editi in E. ADAMI, *Gli Statuti di Murazzano*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 71, luglio-dicembre 1974, p. 74).

63. Come ad esempio a Romano Canavese in forza degli statuti del 1515 (editi in F. FROLA, *Corpus Statutorum Canavensis*, Torino 1918, vol. III, p. 200) o, circa due secoli prima, a Verolengo, ove è pure sancito l'obbligo d'espulsione delle capre “clandestine” «de tota iurisdictione ville», cui debbono provvedere i consoli «ex debito sacramenti» inderogabilmente («et nemo possit dare verbum alicui illas tenenti») (ivi, p. 573); o ancora a Bairo Canavese, con disposizioni del 1409 riconfermate nel 1473 (ivi, vol. I, pp. 214 e 245). L'opera di Frola è ora parzialmente disponibile nella rist. anast.

semplari che possono essere posseduti *pro capite*⁶⁴, numero che spesso si riduce a una sola bestia, tenuta chiusa o legata in casa o comunque sempre «ne' propri beni [...] ancorché piccola»⁶⁵, talora solo previa licenza dei magistrati locali, licenza qualche volta rilasciata soltanto *ad tempus* e, di regola, subordinatamente alla dimostrazione della sussistenza di particolari condizioni di povertà e/o necessità di salute⁶⁶ in certi casi da far constare *coram iudice* (magari dietro produzione d'apposito certificato medico attestante l'assoluta necessità dell'istante di nutrirsi del latte dell'animale in questione)⁶⁷.

Le prescrizioni si ripetono assai simili nel tempo e nello spazio, secolo dopo secolo, confermando a lungo, a livello di quadro generale, quanto è stato fra l'altro rilevato con riferimento a uno specifico caso valdostano del XIII secolo: l'allevamento caprino rappresenta, di norma, più che altro «un complemento di reddito soprattutto per le famiglie più disagiate»⁶⁸.

Il decorso del tempo non pare apportare varianti di rilievo: può colpire, così, che le disposizioni «de capris non tenendis» degli statuti di Ivrea del 1329⁶⁹ appaiano quasi identiche (salvo il passaggio al volgare) a quelle dei bandi campestri di Venaria reale del 1815⁷⁰ o di quelli di Dronero del 1827-28⁷¹.

Le norme sulle capre, fra l'altro, esauriscono praticamente i pochissimi casi in cui le fonti esaminate menzionano il latte, a ulteriore conferma, anche per il Piemonte, di quanto in generale già rilevato dagli storici dell'alimentazione circa l'infrequenza del consumo del prodotto non lavorato in età tardomedievale e moderna⁷²; i numerosi casi espliciti di riferimento al legame tra infermità/debilitazione e consumo di latte caprino mostrano inoltre che le fonti normative locali recepiscono la convinzione, frequentemente manifestata dalla me-

curata da F. RAZZA, *Riedizione e traduzione del Corpus Statutorum Canavisii di Giuseppe Frola (1883-1917)*, introduzione di G. S. Pene Vidari, 2 voll., Aosta 2006; su di essa cfr., oltre all'introduzione, G. S. PENE VIDARI, *Ad un secolo dall'avvio del Corpus Statutorum Canavisii*, «Rivista di Storia del Diritto italiano», 79, 2006, pp. 403-18.

64. Così ad esempio negli statuti trecenteschi di Pont Canavese (editi in FROLA, *Corpus Statutorum Canavisii*, cit., vol. III, p. 68).

65. *Bandi campestri della Comunità di Villanovetta* (1729), Saluzzo 1778, cap. V, par. 4.

66. Fra i numerosissimi esempi si possono segnalare, in area canavesana, gli statuti di Lessolo del 1430 (in cui la licenza di tenere due capre, «clausas et stacatas in domo sua», è limitata alla «persona debilis [...] quae non haberet potestatem tenendi vacas», FROLA, *Corpus Statutorum Canavisii*, cit., vol. II, p. 423).

67. 1815, giugno, 25, Venaria reale, *Bandi campestri della Comunità di Venaria reale*, manoscritto in Archivio di Stato di Torino, *Senato di Piemonte*, serie I, cat. II, *Interinzioni*, reg. 187, ff. 155r-163r, cap. 18.

68. RIVOLIN, *Uomini e terre*, cit., p. 130.

69. *Statutum de capris non tenendis rubrica* (edito in PENE VIDARI, a cura di, *Statuti del Comune di Ivrea*, cit., vol. I, pp. 203-4).

70. *Bandi campestri della Comunità di Venaria reale*, cit., cap. 18.

71. *Bandi politici e campestri fornati dalla civica amministrazione di Dronero*, cit., art. 220.

72. Cfr. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*, cit., pp. 343-6; EAD., «Caseus est sanus quem dat avara manus»: *il consumo del formaggio dal XII al XVII secolo*, in COMBA, DAL VERME, NASO (a cura di), *Greggi, mandrie e pastori*, cit., p. 100. In generale, la ricerca ha confermato il dato già rilevato in EAD., *Il cibo del ricco*, cit., p. 346: «nella legislazione comunale non appaiono normalmente alcune norme riguardanti la vendita ed il commercio del latte».

dicina bassomedievale, circa le specifiche virtù rinvigorenti e il pregio particolare del latte di capra⁷³.

A livello di quadro generale si rileva, in alcuni casi, un graduale irrigidimento dei divieti o una loro introduzione *ex novo*; in altri un'attenuazione; in altri ancora si riscontrano, nell'arco di qualche decennio, oscillazioni di vario segno, passando dal divieto assoluto al divieto con deroghe e viceversa, e da una moltiplicazione delle deroghe a una limitazione delle stesse o *contra*: se ne trova ampia traccia, in particolare, per tutto il corso del Settecento e per i decenni successivi alla Restaurazione, nella vastissima documentazione⁷⁴ del capillare processo d'interinazione dei bandi politici e campestri ad opera dei Senati⁷⁵ promosso dall'assolutismo⁷⁶ nel quadro della sua politica di progressivo contenimento delle preesistenti autonomie delle Comunità locali⁷⁷. Allorquando – come frequentemente avviene – le previsioni delle Comunità s'indirizzano verso l'inasprimento dei divieti, le manifestazioni residue dell'autonomia normativa comunale appaiono armoniche, oltre al resto, con il progressivo slittamento verso quella prevalenza dell'allevamento bovino che s'afferma nel Piemonte del XVIII secolo⁷⁸ e che si può successivamente riscontrare anche lungo tutto il corso del secolo XX⁷⁹.

In ogni caso, nel fenomeno e nelle sue varie "oscillazioni", pare possibile intendere gli echi d'una sorta di "conflitto" – o quanto meno di "tensione" – fra "classi": gli abitanti più agiati – i feudatari, che, nelle terre infeudate, hanno il diritto d'emanare bandi sino alla soppressione dei privilegi feudali disposta da

73. Cfr. per tutti I. NASO, *Università e sapere medico nel Quattrocento. Pantaleone da Confidenza e le sue opere*, Cuneo-Vercelli 2000, p. 117.

74. Per il Piemonte la documentazione di riferimento è in Archivio di Stato di Torino, *Senato di Piemonte*, serie I, cat. II, *Interinazioni*. Su questo fondo cfr. CIPOLLA, *Ricerche sul Senato di Piemonte*, cit., pp. 27 ss., con l'Appendice alle pp. 222 ss.

75. Sui Senati, e più in generale sui supremi tribunali della monarchia di Savoia, cfr. per tutti G. S. PENE VIDARI (a cura di), *Les Sénaats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restaurations)*. *I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, Torino 2001.

76. Cfr. in particolare ID., *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 35-8. Sull'istituto dell'interinazione cfr. per tutti SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., pp. 75-93, con la bibliografia citata.

77. G. S. PENE VIDARI, *Prospettive sulle autonomie locali nello Stato sabaudo del secolo scorso*, in AA.VV., *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno*, Torino 1987, pp. 47-57; ID., *Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna dalla Restaurazione all'Unità*, in G. LOMBARDI (a cura di), *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area alpina occidentale. Profili storici e giuridici*, Milano 1988, pp. 175-84; ID., *Particolarismo locale ed accentramento statale*, in ID., *Aspetti di storia giuridica*, cit., pp. 89-99; G. LOMBARDI, *I Comuni della Provincia di Cuneo nello Stato Sabaudo: problemi evolutivi delle autonomie locali*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 89, 1983, pp. 73-98; E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino 2000, pp. 99-166.

78. Cfr. fra i tanti, in sintesi, R. COMBA, S. A. BENEDETTO, *Orizzonti lontani: montagne e campagne nel Settecento*, in AA.VV., *Torino, le sue montagne*, cit., pp. 125-6, con la bibliografia citata. Più ampiamente cfr. almeno G. PRATO, *La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII*, Torino 1908, pp. 166-85; L. BULFERETTI, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1963, pp. 84-9.

79. Sul punto cfr. A. BOSTICCO, *L'allevamento animale dal Novecento ad oggi*, in R. ALLIO, L. CASTELLANI (a cura di), *L'agricoltura piemontese nel XX secolo*, presentazione di V. VIORA DI BASTIDE, Corigliano Calabro 2000, pp. 186-8, ove si rileva, oltre al resto, che «l'allevamento caprino [...] in Piemonte non ha mai avuto grande importanza» (ivi, p. 187).

Carlo Emanuele IV nel 1797⁸⁰, e comunque i “possidenti”, che, com’è noto, egemonizzavano generalmente il governo delle Comunità locali⁸¹ – pongono in essere strategie normative di tutela delle colture locali (che ad essi fanno in larghissima misura capo) dai danni prodotti dalle bestie minute, con divieti che colpiscono essenzialmente gli strati più indigenti della popolazione (i quali, non potendosi permettere le più costose vacche, risultano più dipendenti dall’allevamento ovino e caprino). «In quest’ottica [...]», come è stato autorevolmente osservato in relazione a una specifica area geografica del Piemonte, «[...] i non “possidenti” sono coloro che con il bestiame minuto attentano alla perfetta conservazione o produzione di pascoli, boschi o campi»⁸².

Non mancano peraltro episodi – che paiono confermare questa visione – d’iniziativa con le quali le popolazioni delle Comunità cercano d’impugnare le norme interdittive dell’allevamento delle capre, o attraverso il tradizionale strumento delle suppliche ai signori locali⁸³, o anche con iniziative giudiziarie che possono protrarsi per diversi decenni.

Nel Settecento, poi, sarà in taluni casi l’autorità del principe – fra l’altro istituzionalmente investito, com’è noto, d’una tradizionale funzione protettiva nei confronti dei “poveri” e altri “soggetti deboli” di remote ascendenze anche vetero-testamentarie – a intervenire indirettamente, tramite i suoi “Supremi Magistrati”, per attenuare i divieti di possedere capre, secondo una più generale tendenza sovrana alla *reformatio in melius* delle sanzioni comminate dalle fonti normative locali che può avere varie e articolate spiegazioni⁸⁴: le previsioni troppo dure d’alcune Comunità appaiono così mitigate da deroghe introdotte nel corso del procedimento d’interinazione dei bandi⁸⁵, talora su istanza degli interessati o comunque nell’(almeno formale) rispetto d’un contraddittorio con essi⁸⁶.

Il quadro generale della pastorizia piemontese che pare auspicato dalla legislazione locale risulta insomma il seguente: prevalenza di vacche, limiti alla presenza di pecore, limiti ancor maggiori alla presenza di capre.

Non è questa la sede per verificare la corrispondenza alla realtà di questo quadro, ovvero quanto la politica legislativa delle Comunità locali sia stata effettivamente in grado d’orientare nel corso dei secoli gli sviluppi concreti della pastorizia della regione verso quella prevalenza dell’allevamento bovino su quello delle bestie “lanute e caprine” che viene poi progressivamente ad affermarsi

80. SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., p. 221; PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 33-4.

81. Cfr. per tutti PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., p. 49.

82. Ivi, p. 40.

83. A Lessolo, ad esempio, gli abitanti ottengono nel 1453 dai signori locali, cui avevano rivolto apposita supplica, la caducazione delle norme limitative dell’allevamento delle capre presenti negli statuti del 1430, su cui cfr. nota 66, «attenta maxime ipsorum [...] paupertate et egestate» (cfr. FROLA, *Corpus Statutorum Canavisii*, cit., vol. II, p. 460).

84. Cfr. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 36-7.

85. Per un esempio per tutti cfr. il caso dei bandi campestri di Bricherasio del 1768, di cui in L. C. BOLLEA, *Cartario di Bricherasio (1159-1859) con appendice di statuti e bandi campestri*, Novara 1928, p. 578, nota 5.

86. Cfr. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., pp. 33 e 40.

lungo il corso del Settecento, e questo perché occorrerebbe tenere nel debito conto altri importantissimi fattori, fra i quali quello, già assodato nei suoi riflessi altamente incisivi sulla vocazione agricola e pastorale del territorio (e anche sugli sviluppi delle pratiche alimentari)⁸⁷, delle presenze monastiche⁸⁸, e quello, altrettanto rilevante, della legislazione sovrana d'età moderna⁸⁹, che restano entrambi estranei ai limiti di questo studio.

Non si può peraltro non rilevare come, ancor oggi, i caratteri generali della produzione casearia piemontese tipica “a elevato grado di rilevanza giuridica” – ovvero, come si è detto, DOP e Presidi Slow Food – riflettano, in relazione alla tipologia di latte impiegato, un quadro non dissimile da quello descritto: si tratta d'una produzione in cui appaiono preponderanti i prodotti di latte esclusivamente vaccino (Grana padano DOP⁹⁰, Gorgonzola DOP⁹¹, Taleggio DOP⁹², Toma piemontese DOP⁹³, Macagn Presidio Slow Food⁹⁴), o prevalentemente vaccino con aggiunta d'una percentuale minoritaria di latte non vaccino (sotto forma di “piccole” ed “eventuali” “aggiunte di latte ovino e/o caprino”, come nel caso del Bra DOP⁹⁵, Castelmagno DOP⁹⁶

87. Su cui cfr. specificamente V. SCAPOLI (a cura di), *L'alimentazione nei monasteri medievali*, Ferrara 1998.

88. Quanto all'area subalpina cfr., per tutti e per ulteriore bibliografia, COMBA, *Allevamento*, cit., pp. 14-6; R. COMBA, G. G. MERLO (a cura di), *L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale*, Cuneo 1999; G. GULLINO, *Aspetti di vita economica delle campagne saluzzesi fra XIII e XIV secolo attraverso i documenti del cartario di Rifreddo*, in R. COMBA (a cura di), *Il monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell'Italia occidentale (secolo XI-XIV)*, Cuneo 1999, pp. 127-41; R. COMBA, F. PANERO (a cura di), *Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 123, 2000; F. PANERO, *Terra certosina e terra cistercense (secoli XII e XIII)*, in R. COMBA, G. G. MERLO (a cura di), *Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV). Atti del Convegno, Cuneo-Chiusa Pesio-Rocca de' Baldi 23-26 settembre 1999*, Cuneo 2000, pp. 341-61; R. COMBA, P. GRILLO (a cura di), *Santa Maria di Casanova: un'abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni*, Cuneo 2006, ove, in particolare, G. GULLINO, *La formazione del patrimonio fondiario dell'abbazia di Casanova (secoli XII-XIII)*, pp. 119-48; P. GRILLO, *Una grangia suburbana: Rivoli presso Alba (XII-XIV secolo)*, pp. 149-67; M. GATTULLO, *Fra le Alpi Cozie e la pianura carmagnolese: l'attività pastorale di Casanova nei secoli XII e XIII*, pp. 169-83; R. RAO, *Da canonica a monastero cistercense: la gestione delle terre (secoli XII-metà XIV)*, in R. COMBA, L. PATRIA (a cura di), *L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea. Atti del Convegno, Rivalta di Torino 6-8 ottobre 2006*, Cuneo 2007, pp. 219-47.

89. Sulla cui politica di promozione dell'allevamento bovino cfr. per tutti PRATO, *La vita economica in Piemonte*, cit., pp. 166-7 e 175.

90. Come da disciplinare di produzione. Per le caratteristiche dei prodotti DOP presi in esame in questo lavoro si fa riferimento, anche in considerazione dei frequenti aggiornamenti, ai disciplinari di produzione come pubblicati nel *Database of Origin and Registration* della Commissione Europea, consultabile in http://ec.europa.eu/agriculture/quality/database/index_en.htm.

91. Come da disciplinare di produzione. Sul prodotto nella sua evoluzione storica cfr. pure R. BARISONZO, M. GIORDANI (a cura di), *Il Gorgonzola. Ieri e oggi*, prefazione di S. VASSALLI, Novara 2000.

92. Come da disciplinare di produzione.

93. Come da disciplinare di produzione. Cfr. pure *Toma piemontese. Guida pratica alla caseificazione*, Torino 1999, p. 4.

94. Su cui cfr. *Formaggi d'Italia. Guida alla scoperta e alla conoscenza*, Bra 2000, p. 195.

95. Come da disciplinare di produzione.

96. Come da disciplinare di produzione. G. CASALIS, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna...*, vol. IV, Torino 1837, p. 175, fa menzione degli «ottimi formaggi di Castelmagno [...] ricercatissimi».

e Raschera DOP⁹⁷, e con una percentuale anche potenzialmente maggiore di latte non vaccino nel caso del Montébore Presidio Slow Food⁹⁸).

Quanto ai formaggi a consistente percentuale di latte non vaccino, esistono solo, in un panorama complessivo di quattordici prodotti, una DOP e un Presidio Slow Food ovini o misto-ovini – rispettivamente il Murazzano⁹⁹ e la Tuma di pecora delle Langhe¹⁰⁰ – e solo due prodotti caprini o misto-caprini, entrambi Presidi Slow Food, il Cevrin di Coazze (che può essere “misto vaccino-caprino” o, se pur raramente, “caprino in purezza”)¹⁰¹ e la “Robiola di Roccaverano” classica (esclusivamente caprina, ma oggetto pure, come “Robiola di Roccaverano” non “classica”, di una DOP secondo un – discusso – disciplinare che consente l’uso di latte vaccino sino all’85 per cento e di latte anche ovino per la percentuale rimanente)¹⁰².

Nella maggior parte di questi casi – quelli di prodotti a rilevante componente non vaccina – si tratta d’una produzione proveniente da Comunità storicamente povere, in cui l’orientamento prevalente verso l’allevamento di bestie minute può aver sostanzialmente rappresentato una sorta di “scelta obbligata” per gran parte della popolazione: per Murazzano, ad esempio, parrebbe attestato, quanto meno per la prima metà dell’Ottocento, che è il carattere «montuoso e secco»¹⁰³, «naturalmente poco fertile»¹⁰⁴ del territorio a indirizzare gli abitanti verso una pastorizia pressoché esclusivamente ovina, che peraltro si concretizza in prodotti molto apprezzati, «assai gustosi»¹⁰⁵, dei quali si fa «qualche commercio con la capitale»¹⁰⁶; analoghe considerazioni possono valere per le piccole Comunità delle Langhe e per Coazze, comune di montagna dei cui abitanti, ancora a metà Ottocento, Claretta sottolineava «i piccioli e scarsi mezzi di sussistenza»¹⁰⁷, e che, a mezzo il secolo XVIII, si qualifica fra le Comunità piemontesi più ricche di bestie lanute e caprine¹⁰⁸; anche a Coazze è emanato, nel

97. Come da disciplinare di produzione.

98. Fra il 25 e il 40 per cento del totale, come da disciplinare di produzione. Sul punto cfr. *I presidi Slow Food*, Carrù 2007, *ad vocem*.

99. Come da disciplinare di produzione (che specifica che il latte deve essere «ovino in purezza» o «misto ovino in misura minima del 60% con eventuali aggiunte di latte vaccino in misura massima del 40%»).

100. Per la quale è consentita una percentuale massima del 5 per cento di latte di capra: cfr. http://www.presidislowfood.it/ita/dettaglio.lasso?cod=111&cid_regione=12&cid_tipologia=&cid_mese=&lista=si.

101. Cfr. *Formaggi d’Italia*, cit., p. 172.

102. Sul punto cfr. in dettaglio P. NANO, G. POGGI, *Produzioni e risorse locali: il caso della “Robiola di Roccaverano”*, in *Tra Belbo e Bormida. Luoghi e itinerari di un patrimonio culturale*, Asti 2003, pp. 119-36. Si può segnalare che Roccaverano è oltre al resto ricordata per l’abbondanza, la qualità e la diffusione dei suoi prodotti caseari in CASALIS, *Dizionario geografico*, cit., vol. XVI, Torino 1847, p. 517: «riesce eccellente il molto cacio che vi si fa, e smerciasì perciò estesamente in tutto il Piemonte».

103. «Pochi prati [...] poche bestie bovine [...] numerose pecore; le quali nell’inverno mangiano le foglie secche delle quercie, degli avellani selvatici, dei salici e di altre piante» (ivi, vol. XI, Torino 1843, p. 598).

104. Ivi, p. 596.

105. «I formaggi [...], che volgarmente chiamansi *robbiole*, riescono assai gustosi» (ivi, p. 598, corsivo dell’autore).

106. *Ibid.*

107. G. CLARETTA, *Di Giaveno Coazze e Valgioie. Cenni storici con annotazioni e documenti inediti*, Torino 1859, p. 215.

108. Cfr. PRATO, *La vita economica*, cit., p. 176.

1772, un bando contenente disposizioni limitative dell'allevamento delle capre, sul presupposto dei danni ingentissimi prodotti ai beni della Comunità da quegli animali¹⁰⁹; un bando che attesta, per converso, l'importanza della loro presenza *in loco*, ineliminabile – si asserisce – proprio in considerazione dell'indigenza di gran parte della popolazione¹¹⁰.

Coazze, insomma, sembra a lungo rientrare fra quelle Comunità che “non possono permettersi” di rinunciare alle capre e nelle quali la produzione di latte di capra può pertanto portare anche a un'eccedenza rispetto alle necessità del consumo familiare da destinarsi al mercato (fra l'altro con particolare successo, se già a metà Seicento la manoscritta descrizione del Piemonte di monsignor Francesco Agostino della Chiesa segnala che a Coazze si producono «ottimi formaggi e ricotte di rara bontà»¹¹¹).

Di ricotte nella zona si parla, peraltro, già a metà Duecento: la Comunità di Giaveno, che condivideva con quella di Coazze, fra varie liti¹¹², l'uso d'un pascolo dell'Abbazia di San Michele della Chiusa, doveva infatti pagare annualmente, per l'uso di quel pascolo, proprio una ricotta, e ciò sino al 1273, anno in cui l'abate rinunciò, *in perpetuum*, a tale pagamento¹¹³. L'impiego di prodotti caseari (a ciò particolarmente idonei per la loro usuale confezione e circolazione in pezzi) come strumento d'adempimento d'obbligazioni di dare che contemplano *ab initio* tale forma di pagamento in via principale o alternativa (fra l'altro per la corresponsione di tributi, censi e canoni), ovvero come possibile forma di *datio in solutum* d'obbligazioni originariamente pecuniarie, risulta d'altra parte, come è noto, ampiamente attestato in Piemonte e in Valle d'Aosta, sia per il Medioevo sia per l'età moderna¹¹⁴.

5

Disposizioni relative al commercio dei prodotti caseari in genere

Detto quanto sopra in merito alla produzione dei latticini, all'assenza nelle fonti esaminate di riferimenti diretti ad essa, al possibile reperimento in tali fonti di norme idonee a incidere indirettamente su tale produzione, passiamo ad altri

109. 1772, aprile, 6, Coazze, *Bando proibitivo dell'introduzione delle capre nel Luogo e Territorio di Coazze formato dalla Comunità dello stesso Luogo*, manoscritto conservato in Archivio di Stato di Torino, cit., reg. 107, ff. 217r-218v.

110. Il bando tiene conto della «indispensabilità che si ha di tollerare li particolari del luogo alla tenuta di simili bestie, perché molti non essendo al caso di provvedersi di bovine, non possono a meno di surrogarvi le capre per poter supplire al mantenimento della loro famiglia» (ivi, ff. 217r-8-217v).

111. F. A. DELLA CHIESA, *La Descrizione del Piemonte...*, come trascritto in CLARETTA, *Di Giaveno Coazze*, cit., p. 321.

112. Cfr. G. CLARETTA, *Cronistoria del Municipio di Giaveno dal secolo VIII al XIX. Con molte notizie relative alla storia generale del Piemonte*, Torino 1875 (rist. anast. Torino 1970, pp. 68-70).

113. Ivi, p. 42; G. BELTRUTTI, *La Sacra di San Michele. Vicende storiche della grande Abbazia e del Piemonte narrate in Chronica Monasterii Sancti Michaelis Clusini, Venerabilis Benedicti I clusensis abbatis vita, Venerabilis Benedicti II clusensis abbatis vita, Vita Sancti Jobannis cumfessoris, Breviarium secundum consuetudinem Monasterii Sancti Michaelis de Clusa negli inediti Annali della Abbazia di San Michele della Chiusa del canonico G. C. Pezziardi*, Cuneo 1984, p. 221.

114. Cfr., fra i tanti, il caso della *fromageria* degli alpeggi di Vert e di Brosso citata alla nota 55 o quello delle malghe della Valle Orco, attestato a metà Seicento negli atti di lite segnalati in ANDREWS, CIMA (a cura di), *Dal villaggio alla malga*, cit., pp. 19-20.

ambiti, in relazione ai quali le fonti legislative locali presentano invece anche riferimenti diretti ai prodotti oggetto d'indagine.

Il settore nel quale ciò si riscontra più frequentemente è senz'altro quello della disciplina del commercio, e il caso più ricorrente è quello della menzione dei latticini entro più generali elenchi di generi alimentari, fra i quali quelli che individuano i prodotti che devono essere comprati e venduti *secundum stanciam*¹¹⁵, o con specifiche limitazioni di "orario", o dei quali è disciplinata l'importazione-esportazione. Le norme menzionano normalmente formaggio e burro, meno frequentemente, ma non di rado, il *seracium* o *seratium*¹¹⁶.

Si tratta di disposizioni che tendono a ripetersi con varianti minime fra località e località e rispetto alle quali appare evidente il manifestarsi anche di fenomeni imitativi. Esse sono di regola indirizzate a rivenditori di generi alimentari in genere e ricomprendono i latticini in elenchi di prodotti "aperti", di natura "esemplificativa e non tassativa", insieme all'olio, alle uova, alle carni salate, ai legumi, insomma ai generi cosiddetti di prima necessità¹¹⁷. Se ne può dedurre essenzialmente una conferma del dato, peraltro già ampiamente acquisito dagli storici dell'alimentazione, del rilevante impiego del burro, e soprattutto dei formaggi, nell'alimentazione del Piemonte tardomedievale e moderno¹¹⁸.

Maggior interesse possono presentare le norme dedicate non al commercio al minuto in genere, ma al commercio di prodotti caseari in specie. Queste norme compaiono solo in alcune tra le fonti esaminate e possono pertanto assumere un carattere d'eccezionalità, adombrando forse una particolare importanza dalla produzione casearia sul mercato – ed eventualmente anche nella produzione – locale. Ciò può non valere nel caso in cui le disposizioni specificamente indirizzate ai *revenditores/venditores/retaglatores casseorum/caseorum* ecc., o *fromagerii*, anziché ai rivenditori al minuto di prodotti alimentari in genere, si ritrovino in alcune delle città più importanti della regione, come nella seconda metà del Trecento a Torino¹¹⁹ e Cuneo¹²⁰ o nel Quattrocento ad Alba¹²¹ e Ivrea¹²², perché in queste località "maggiori" tali norme appaiono indicative non tanto d'una particolare rilevanza in sé della compravendita dei formaggi nella vita delle Comunità quanto, piuttosto, dell'esistenza d'un mercato locale sufficiente-

115. Sul punto cfr. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*, cit., pp. 34-5.

116. Formaggio magro, fresco o stagionato (ivi, p. 364).

117. Ivi, p. 34.

118. Ivi, pp. 346-53.

119. Cfr. il cap. *De rivenditoribus casseorum* degli statuti di Torino del 1360 (editi in D. BIZZARRI, M. CHIAUDANO, *Gli Statuti del Comune di Torino del 1360. Gli Statuti della Società di S. Giovanni Battista di Torino del 1389*, Torino 1933, pp. 126-7).

120. Così la *Correctio capituli de venditoribus grani et caseorum* contemplata nelle *addictiones* del 1387 agli statuti di Cuneo (editi in D. SACCHETTO, a cura di, *Le addictiones agli Statuti di Cuneo del 1380 (1384-1571)*, Cuneo 1999, p. 47).

121. Cfr. il cap. *Quod omnes daciterii artifices retaglatores etc. iurare debeant de bene et fideliter exercendo eorum exercicia* degli statuti tardoquattrocenteschi di Alba (editi in F. PANERO, *Il libro 1 degli Statuti di Alba*, «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 76, 1977, pp. 36-7).

122. Cfr. la *Rubrica de venditoribus et rivenditoribus casei seratii et butyri* degli statuti eporediesi del 1433 (editi in PENE VIDARI, *Statuti del Comune di Ivrea*, cit., vol. III, pp. 180-1).

mente ampio da portare a una “specializzazione per generi” dei venditori al minuto; norme dello stesso genere, che s’indirizzano a soggetti specificamente dediti al commercio di formaggi, o che comunque prendono in speciale considerazione tale genere di commercio, possono invece risultare più significative nel caso di località di minore importanza, come ad esempio Villafranca Piemonte¹²³ o Barge¹²⁴, i cui statuti tardotrecenteschi contengono entrambi specifiche disposizioni indirizzate a soggetti dediti a tale attività. In questi casi, al di là della necessità di verificare la ricorrenza di possibili fenomeni emulativi rispetto a località più importanti e di maggiore prestigio¹²⁵, non sembra peregrino ipotizzare che il dato normativo tragga origine da un particolare rilievo assunto dai latticini sul mercato locale e, forse, anche nel quadro della produzione locale. Un rilievo particolare che, quanto a Villafranca, pare riscontrabile anche oggi, facendo del territorio di quel Comune l’unico estraneo alla Provincia di Cuneo ricompreso nella “zona di stagionatura” del Bra DOP¹²⁶.

Analoghe considerazioni possono valere per la norma degli statuti di Giaveno del 1454 che impone a ciascun membro della Comunità limiti quantitativi all’acquisto sul mercato locale di formaggio da venditori stranieri¹²⁷, norma che, da una parte, pare suggerire l’idea d’una politica della Comunità specificamente orientata a tutelare il mercato caseario locale, dall’altra attesta il carattere di centro di raccolta della produzione casearia dei territori circostanti rivestito da quella piazza sul finire del Medioevo, carattere che peraltro Giaveno ha conservato in parte sino a oggi.

6

Disposizioni relative ad aspetti specifici del commercio di prodotti caseari

Ancora più indicative d’una presenza significativa dei prodotti caseari su alcuni mercati locali possono apparire le norme specificamente dedicate ad aspetti particolari del loro commercio.

Può essere il caso di Mondovì, i cui statuti del 1415 dispongono che i campari non possano «ire in alpibus pro caseis habendis»¹²⁸, o quello di Limone Piemonte, i cui bandi politici del 1781, vietando “a chiunque” di ricusare di vendere, fra i vari prodotti, burro e tome «a prezzo corrente», dispensano dal divieto i formaggiai, precisando che essi possono pure rifiutarsi di frazionare i panetti di burro o le forme di toma, ancorché richiestine dai compratori¹²⁹.

123. Cfr. il cap. *Quod rivenditores non emant casseum ante tertiam* degli statuti di Villafranca del 1394 (editi in R. A. MARINI, *Gli Statuti di Villafranca Piemonte (1384) con altri documenti e memorie storiche del luogo*, Torino 1916, pp. 149-50).

124. Cfr. il cap. *Quod rivenditores non possint nec debeant emere caseos in die sabati ante nonam* degli statuti di Barge del 1374 (editi in *Gli Statuti di Barge*, Torino 1913, p. 24).

125. Cfr. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, cit., p. 19.

126. Come da disciplinare di produzione.

127. Cap. IX, *De personis ementibus caseum*, degli statuti di Giaveno del 1454 (editi in CLARETTA, *Cronistoria del Municipio*, cit., p. 594).

128. CAMILLA, *Statuta Civitatis Montisregalis*, cit., f. 197v.

129. Art. 52 (edito in GENTA, a cura di, *Corpus statutorum delle valli cuneesi*, vol. I, cit., p. 89).

Considerazioni affini possono essere fatte quanto alle norme volte alla repressione di frodi particolari che possono essere commesse nel commercio dei latticini: così i bandi politici del 1798 di Castelnuovo d'Asti vietano ai commercianti al minuto di mettere in vendita il burro ordinario, «detto volgarmente di cava-gna», come burro «di margaria», utilizzando, a fini di contraffazione, gli stampi tradizionalmente usati per questa seconda varietà di burro, e anzi, a evitare «tentazioni», vietano ai commercianti di tenere presso di sé quel genere di stampi¹³⁰.

Quest'ultima norma, fra l'altro, ci parla anche della percezione d'una precisa distinzione qualitativa fra diversi tipi di burro; una distinzione, peraltro riscontrabile anche in altri testi normativi coevi¹³¹, che, in qualche modo, richiama alla mente l'odierno specifico apprezzamento per i prodotti d'alpeggio (fra l'altro riflessa, a livello giuridico, nell'attuale differenziazione tra formaggi DOP «semplici» e «di alpeggio»¹³²).

Altri esempi possono essere rappresentati dai già citati bandi politici di Limone Piemonte del 1781, che sanzionano la vendita di commestibili avariati, identificando con precisione diversi generi di latticini («butterro, latte, formaggio, tome»)¹³³.

Nei casi descritti la norma specificamente relativa ai prodotti caseari sembra in generale testimoniare, oltre che, come si è detto, d'una particolare rilevanza locale del loro commercio, anche di comportamenti peculiari a quel tipo di commercio, che assumono *in loco* un'importanza tale da suscitare l'intervento normativo della Comunità ma che è verosimile si potessero verificare anche altrove: così, ad esempio, il divieto di vendere burro «che sebbene fresco nella superficie, sia però nel corpo impastato con butirro guasto, o mascherpa, od altra qualsivoglia cosa», posto dai bandi politici di Alessandria del 1780¹³⁴, o la proibizione di servirsi di foglie di cavolo nelle vendite di burro e formaggio sancita dai bandi politici di Pinerolo del 1786¹³⁵ (che vietano pure – alla stregua di numerosi altri testi coevi – di impiegare burro nella confezione di candele di sego¹³⁶), o, ancora, il divieto di rifiutarsi di vendere al pubblico i prodotti «a motivo della tassa fattasi

130. 1798 (senza indicazione di mese e giorno), Castelnuovo d'Asti, *Nuovi bandi politici di Castelnuovo* (copia manoscritta conservata in Biblioteca Reale di Torino, misc. 79, pp. 219-34), cap. III, par. 3.

131. Così i bandi politici di Alessandria del 1780 che – con disposizione poi attenuata in sede d'interinazione – impongono la vendita presso i «ritagliatori» di burro «di margaria» (*Bandi politici della Città di Alessandria*, Alessandria 1782, tit. XIII, par. 15) o i bandi politici di Pinerolo del 1786, che proibiscono ai «margari, e vendenti butirro di margaria, di tenerne, o venderne d'altra qualità» (*Rinnovazione di Bandi politici per la Città di Pinerolo, contessa di Riva, Buriasco superiore, Baudenasca, Talucco e Costagrande*, Pinerolo 1787, cap. VIII, par. 11).

132. Così ad esempio, come dai rispettivi disciplinari di produzione, per Bra DOP e Raschera DOP. In materia cfr. specificamente R. FRANCHI (a cura di), *Le produzioni lattiero-casearie d'alpeggio. Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e provinciali. Atti del convegno, Cavalese 14 settembre 2001*, Trento 2002.

133. Art. 35 (edito in GENTA, a cura di, *Corpus statutorum delle valli cuneesi*, vol. I, cit., p. 89). Analoga considerazione specifica per il fenomeno della vendita di latticini avariati si può riscontrare, ad esempio, nei bandi politici di Alessandria del 1780 (*Bandi politici della Città di Alessandria*, cit., tit. XIII, par. 16).

134. Ivi, tit. XII, par. 6.

135. *Rinnovazione di Bandi politici per la Città di Pinerolo*, cit., cap. VIII, par. 10.

136. Ivi, par. 9.

de' commestibili», che, sempre alla stregua dei citati bandi pinerolesi del 1786, è rivolto «massime [al]li vendenti butirro»¹³⁷.

In alcuni luoghi, poi, le Comunità si tutelano dai disagi specifici che possono derivare dal commercio di latticini con elementari previsioni a difesa della salubrità dell'aria: a Dronero, ad esempio, i bandi politici del 1751 vietano l'esposizione sotto i portici di «alcuna sorte di formaggio vecchio, e di cattivo odore»¹³⁸.

7

Disposizioni di natura tributaria, norme per il contenimento dei prezzi e tipologia della produzione casearia

Un ulteriore gruppo di norme nel quale si riscontra assai frequentemente la menzione di prodotti caseari è quello delle previsioni di natura tributaria¹³⁹.

Le disposizioni che determinano l'entità degli oneri gravanti sui prodotti in transito nel territorio delle Comunità, in particolare, sono spesso, nelle fonti esaminate, quelle nelle quali la menzione dei latticini appare più frequente e articolata; se ne può ricavare, fra l'altro, una “fotografia” piuttosto dettagliata della tipologia della produzione casearia riscontrabile sui mercati locali al momento dell'emanazione delle norme stesse. Così, se dai bandi politici tardosettecenteschi di Castelnuovo d'Asti emergeva, come si è detto, una distinzione qualitativa fra burro «di margaria» e burro ordinario, «detto volgarmente di cava-gna»¹⁴⁰, i capitoli della «gabella grassa» di Mondovì tratteggiano ad esempio, attorno a metà Cinquecento, un mercato che distingue fra *caseus pinguis* e *caseus toreysius*¹⁴¹, quest'ultimo assai più fortemente tassato¹⁴².

Queste norme, oltre al resto, in quanto strettamente legate a un dato d'utilità contingente, appaiono dotate, soprattutto in relazione all'epoca della loro produzione, d'un grado d'attendibilità presumibilmente abbastanza elevato, sia quanto all'effettiva presenza sul mercato di certi prodotti, sia quanto all'usuale provenienza “forestiera” degli stessi, sia, infine, quanto alle differenziazioni qualitative fra i diversi prodotti, differenziazioni delle quali il variare d'entità dei tributi fissati pare poter plausibilmente rappresentare un indicatore rilevante. Anche in quest'ambito, peraltro, rimane sempre opportuno muoversi con le accennate cautele¹⁴³, tenendo conto, oltre al resto, della possibilità del verificarsi di fenomeni imitativi e del ripetersi di formulazioni sedimentatesi nel tempo che possono in parte non rispondere più alla realtà del momento, e, inoltre, della tendenza dei testi, soprattutto nei bandi d'età moderna, a una certa «prolissità espositiva»¹⁴⁴, anch'essa idonea a favorire il perpetuarsi di disposizioni tralattizie.

137. Ivi, par. 8.

138. *Copia de' bandi politici formati dall'illustrissima Città di Dronero*, Torino 1752, p. 184.

139. «Non vi sono rendiconti o tariffari di pedaggi o gabelle che non contengano indicazioni ben precise e minuziose sul transito di “casei” e di “seracia”» (NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*, cit., p. 356).

140. Cfr. PAR. 6.

141. «Toreysius caseus, in Statutis Montis-regalis [...] An a loco, ubi fit, sic dictus?» (C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VI, Parisiis 1846, ad vocem).

142. *Statuta Civitatis Montisregalis*, Montereali 1570, p. 307.

143. Cfr. PAR. 2.

144. PENE VIDARI, *Storia giuridica*, cit., p. 423.

Un valenza non dissimile a quella riconoscibile alle previsioni di natura tributaria può essere attribuita alle disposizioni che disciplinano la vendita a prezzo di calmiera – *secundum stanciam* o “secondo la tassa” – dei prodotti alimentari, non di rado comprensive d’elenchi nei quali sono esplicitamente menzionati diversi tipi di latticini.

In generale, le fonti dipingono il quadro d’un mercato caseario che, soprattutto fra Sei e Settecento, si presenta come piuttosto vario¹⁴⁵, sul quale possono essere trovati con una certa frequenza anche prodotti che oggi noi definiremmo “d’importazione” e che molto più possono configurarsi come tali nell’ambito del regime di barriere daziarie proprio dell’età medievale e moderna: a Castelnuovo, ad esempio, alla stregua dei già citati bandi del 1798, sono presenti, fra i nove tipi di latticini menzionati nella *Nota dei generi sottoposti alla tassa*, «fontine», burro «di Lanzo e contorni», «grivera di Savoia», «grivera di Sbrintz»¹⁴⁶, mentre un provvedimento monregalese del 1633¹⁴⁷ “tassa” dieci tipi di latticini, fra cui «formaggio sardesco vecchio», «formaggio sardesco nuovo», formaggio di Entracque¹⁴⁸, «brozzo salato di Cuneo», prendendo inoltre in diversa considerazione il burro di vacca rispetto a quello di pecora; circa due secoli prima, gli statuti di Bra del 1461 distinguono, ai fini del pagamento del *pedagium*, fra *casseus grassus*, più pesantemente tassato, e *casseus raffinus*¹⁴⁹.

8

Storia del diritto e “Diritto dell’alimentazione”: un’interazione possibile?

La ricerca condotta sembra corroborare – anche in un settore nel quale le previsioni normative specifiche non risultano particolarmente frequenti – il duplice assunto dal quale intende prendere le mosse il programma di ricerca sui rapporti storici fra fonti giuridiche e processo d’affermazione dei caratteri tipici del-

145. Per il tardo Medioevo la tipologia dei formaggi, locali e d’importazione, presenti sul mercato subalpino è dettagliatamente illustrata, in particolare, in NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*, cit., pp. 357-70 e in I. NASO, *Formaggi del Medioevo. La Summa lacticiniorum di Pantaleone da Confienza*, Torino 1990, pp. 32-58.

146. *Nuovi bandi politici di Castelnuovo*, cit., cap. III, par. 7. Per un rilievo statistico della produzione di formaggi proveniente dalle diverse aree del Piemonte alla metà del Settecento cfr. la manoscritta *Descrizione dei generi nati o manufatti nei Stati di Sua Maestà, esclusa la Savoia, e Nizza ed usciti ai paesi forestieri, col calcolo del loro valore, e del danaro altresì introdotto per altre cause, e colla ricapitolazione in fine del debito, e credito* del 1752, conservata a Torino, Biblioteca Reale, Storia patria 683, s.v. *Formaggio del paese*.

147. *Tassa delle infrascritte robbe, fatta dalla Città di Mondovì, in esecuzione dell’ordine di S.A. sopra il ribassamento delle monete delli 26 di novembre passato, Mondovì 1633* (esemplare conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, E 53.36, *Raccolta degli Ordini, e Capitoli sopra la stancia e politica, Tasse e Bandi campestri della Città di Mondovì, dall’anno 1623 al 1742*, 2, s.v. *Tassa delle carni, ova e latticini*).

148. Sulle specificità della pastorizia a Entracque fra tardo Medioevo ed età moderna cfr. F. ARNEODO, D. DEIDDA, L. VOLPE, *Attività pastorizia ed evoluzione degli equilibri socio-economici a Entracque (secoli XV-XVIII)*, in R. COMBA, M. CORDERO (a cura di), *Entracque. Una comunità alpina tra Medioevo ed Età Moderna. Atti della giornata di studio, Entracque 13 aprile 1997*, Cuneo 1997, pp. 107-43.

149. *Liber statutorum Comunitatis Brayde. 1461*, cap. CCCIII, *De pedagio* (edito in E. MOSCA, a cura di, *Gli Statuti di Bra*, Torino 1958, pp. 171-81).

la produzione enogastronomica piemontese di cui si è detto¹⁵⁰: da una parte l'idea dell'influenza del "fattore giuridico" su tale processo, dall'altra, anche indipendentemente dalla sussistenza di possibili nessi eziologici, il valore delle fonti giuridiche quali strumenti particolarmente idonei, se appropriatamente impiegati, a fornire notizie attendibili su di esso.

Dall'indagine condotta sembra, in particolare, emergere una certa conformità del quadro storico delineato dalle fonti giuridiche con lo stato attuale della produzione casearia piemontese "a maggior grado" di rilevanza giuridica: lo si è accennato, in particolare, nel riscontrare una corrispondenza fra orientamenti della disciplina medievale e moderna della pastorizia a livello locale e odierna tipologia della produzione casearia, in relazione al genere di bestiame allevato e, conseguentemente, al tipo di latte utilizzato nei processi produttivi¹⁵¹.

Risulterebbe pertanto rafforzata anche la persuasione d'un possibile legame tra la riflessione storico-giuridica e quel "Diritto alimentare" (o "dell'alimentazione", o "degli alimenti")¹⁵² che sta conoscendo oggi una fase di particolare sviluppo¹⁵³; una fase alla quale, forse, anche lo storico del diritto potrà essere chiamato, con i propri specifici "strumenti di lavoro", a dare un proprio contributo.

150. Cfr. PAR. 2.

151. Cfr. PAR. 4.2.

152. Per un orientamento di carattere generale sulla materia e per ulteriori riferimenti bibliografici cfr., per tutti e senza pretese di completezza, COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit.; GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, cit.; S. VENTURA, *Principi di diritto dell'alimentazione*, Milano 2001; E. ROOK BASILE, A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato. Verso un diritto agrario e agro-alimentare della produzione e del consumo. Atti del Convegno «Gian Gastone Bolla», Firenze 9-10 novembre 2001*, Milano 2003; V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova 2003; R. VITOLO, *Il diritto alimentare nell'ordinamento interno e comunitario*, prefazione di P. CESARETTI, Napoli 2003; GERMANÒ, ROOK BASILE, *Il diritto alimentare*, cit.; E. CASADEI, G. SGARBANTI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune, allargamento dell'Unione e Costituzione europea, diritto alimentare e vincoli internazionali. Atti del Convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato (in occasione del suo 70° compleanno), Ferrara-Rovigo 19-20 novembre 2004*, Milano 2005; D'ADDEZIO, GERMANÒ (a cura di), *La regolazione e la promozione*, cit.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano 2008. Per ulteriori aggiornamenti cfr. la «Rivista di Diritto agrario. Agricoltura-Alimentazione-Ambiente» e la rassegna «Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente». Cfr. inoltre i riferimenti segnalati alle note 10, 14, 32, 38.

153. Sul punto cfr. le considerazioni di L. COSTATO, *Il primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi*, «Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente», 15, gennaio 2006, pp. 5-6.